Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0155(COD)

30.5.2023

EMENDAMENTI
277 - 544

Progetto di relazione
Javier Zarzalejos
(PE746.811v01-00)

Norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori

Proposta di regolamento
(COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Emendamento 277
Rob Rooken

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione (COM(2022)0209).

Or. en

Motivazione

Occorre ritirare la presente proposta di regolamento e sostituirla con una proposta per contrastare l'abuso sessuale su minori online che abbia una base giuridica adeguata, che sia fattibile dal punto di vista tecnico e che non sia manifestamente incompatibile con il divieto dell'UE di obblighi di sorveglianza generale.

Emendamento 278
Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione (COM(2022)0209).

Or. en

Motivazione

Si invita la Commissione a sostituire la presente proposta con una proposta per contrastare l'abuso sessuale su minori online che abbia una base giuridica adeguata; che si basi sul coinvolgimento costante di specialisti dei diritti dei minori e, in particolare, di specialisti dei diritti digitali dei minori, nonché, più in generale, di gruppi per i diritti umani e i diritti digitali, di esperti in materia di sicurezza informatica e tecnologia e di esperti della regolamentazione di internet; che sia fattibile dal punto di vista tecnico e che non sia manifestamente incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali e con il divieto dell'UE di obblighi di sorveglianza generale.

Emendamento 279
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione (COM(2022)0209).

Or. en

Emendamento 280
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione (COM(2022)0209).

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto complementare della proposta, richiesta dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha riscontrato: 1) debolezze nell'argomentazione (definizione del problema) su cui si basa la proposta relativa all'abuso sessuale su minori; 2) che la proposta ha per oggetto contenuti noti, nuovi contenuti e l'adescamento, mentre le tecnologie per rilevare i nuovi contenuti e l'adescamento hanno scarsa precisione (rispetto alle tecnologie per individuare il materiale pedopornografico noto). La maggior parte degli esperti consultati ritiene che l'impiego delle tecnologie per individuare nuovo materiale pedopornografico e l'adescamento comporterà un aumento dei contenuti segnalati e una riduzione della precisione, con un conseguente impatto sostanziale sul carico di lavoro delle autorità di contrasto. La fattibilità del ruolo di un centro dell'UE nel filtrare i contenuti segnalati allo scopo specifico di ridurre il carico di lavoro delle autorità di contrasto è messa in dubbio; 3) il fatto che gli autori del reato sono propensi a proseguire le loro attività e probabilmente ricorreranno al dark web e al deep web, in cui l'identificazione è più complessa, per evitare di subire le misure introdotte dalla proposta relativa all'abuso sessuale su minori; 4) la rilevazione del materiale pedopornografico nella cifratura da punto a punto (E2EE) pone questioni fondamentali circa la natura protetta di

tale cifratura, in quanto crea vulnerabilità per gli utenti di canali di comunicazione E2EE; 5) ponderando tutti i diritti fondamentali interessati dall'inserimento delle misure nella proposta sull'abuso sessuale su minori, si può concludere che tale proposta interferirebbe con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tale interferenza, che viola il divieto di conservazione generale dei dati e il divieto di obblighi di sorveglianza generale, non può essere giustificata.

Emendamento 281
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme per ***la prevenzione e la lotta contro*** l'abuso sessuale su minori (Testo rilevante ai fini del SEE)	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme per ***contrastare*** l'abuso sessuale su minori ***online*** (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

Allineamento al titolo del regolamento sui contenuti terroristici online: "contrastare" è più realistico di affermare di poter "prevenire" l'abuso sessuale su minori; l'aggiunga di "online" consente una distinzione dalla direttiva del 2011 che disciplina il diritto penale e gli abusi sessuali su minori commessi materialmente offline.

Emendamento 282
Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo*** 114,	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***gli articoli 16 e*** 114,

Or. en

Emendamento 283
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori e gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e proteggere la società in senso lato. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza.	(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori e gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che ***spesso provocano conseguenze negative durature nelle vittime e che*** devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e ***anche al fine di evitare il rischio di vittimizzazione secondaria e di*** proteggere la società in senso lato. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza.

Or. en

Emendamento 284
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per	(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per

molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori e gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e proteggere la società in senso lato. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza.	molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori e gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e proteggere la società in senso lato. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione ***deve avere la certezza di essere protetto da qualsiasi tipo di abuso sessuale nell'ambiente online e*** dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza.

Or. ro

Emendamento 285
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) È stato ben documentato che, quando si utilizzano gli algoritmi dell'intelligenza artificiale sulle immagini, possono emergere pregiudizi e discriminazione a causa dell'assenza di rappresentatività di alcuni gruppi di popolazione nei dati utilizzati per addestrare l'algoritmo. Tali pregiudizi dovrebbero essere identificati, misurati ed eliminati, affinché i sistemi di rilevazione siano realmente vantaggiosi per la società nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 286
Annika Bruna

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) È stato sottolineato che l'UE ospita oltre il 60 % delle immagini di abusi sessuali su minori che circolano nel mondo e che 1 minore su 5 in Europa è vittima di violenza e abusi sessuali, il che evidenzia l'urgente necessità di una regolamentazione all'interno dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 287
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) È opportuno promuovere l'uso della cifratura da punto a punto e, se del caso, renderlo obbligatorio secondo i principi della sicurezza e del rispetto della vita privata fin dalla progettazione. Gli Stati membri non dovrebbero imporre obblighi ai fornitori della cifratura, ai prestatori di servizi della società dell'informazione interessati o a qualsiasi altra organizzazione relativamente a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento che comportino l'indebolimento della sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, come l'elusione dell'autenticazione e l'accesso ai dati

cifrati o la creazione di debolezze deliberate da parte dei prestatori per consentire l'accesso ai dati cifrati.

Or. en

Emendamento 288
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) La cifratura da punto a punto è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Qualsiasi indebolimento della cifratura potrebbe potenzialmente essere sfruttato da terzi con intenzioni malevoli. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere interpretata come intesa a vietare o indebolire la cifratura da punto a punto.

Or. en

Emendamento 289
Vincenzo Sofo, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i	(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i

prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso gli unici in grado di prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.	prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso gli unici in grado di prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori. ***Considerata l'importanza del diritto al rispetto della vita privata, compresa la protezione dei dati personali, garantito dalla Carta dei diritti fondamentali, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come intesa a consentire una futura sorveglianza di massa ad ampio raggio.***

Or. en

Emendamento 290
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano	(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano

impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso ***gli unici*** in grado di prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate ***e*** proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.	impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso in grado di prevenire e ***aiutare a*** contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate***, efficaci, basate su prove,*** proporzionate ***e soggette a costante revisione***, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite ***per la lotta alla criminalità e*** per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi ***diretti o indiretti*** a carico dei prestatori.

Or. en

Motivazione

I prestatori di servizi della società dell'informazione non devono mai essere i soli a poter prevenire o combattere gli abusi. È pericoloso fare affidamento esclusivamente su imprese private motivate dal profitto, invece che sulla magistratura e sulle forze dell'ordine, per indagare e perseguire reati gravi.

Emendamento 291
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli ***per ridurre*** al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso gli unici in grado di prevenire e	(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli ***che garantiscono agli utenti maggiore sicurezza e riducono*** al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti

contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.	prestatori spesso gli unici in grado di prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.
	Or. ro

Emendamento 292
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori***, essendo detti prestatori spesso gli unici in grado di prevenire e contrastare tale abuso***. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei	(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.

prestatori.

Or. en

Emendamento 293
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso gli unici in grado di prevenire ***e*** contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.	(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli***, affidabili e tangibili*** per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso gli unici in grado di prevenire***,*** contrastare ***e segnalare*** tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.

Or. ro

Emendamento 294
Annika Bruna

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) È necessaria una soluzione a lungo termine nell'ambito di un quadro giuridico proporzionato, in cui la tecnologia automatizzata dovrebbe essere utilizzata in modo sicuro per individuare lo sfruttamento e l'abuso sessuale online.

Or. fr

Emendamento 295
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, hanno un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.	(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, hanno un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione***, offrendo agli utenti di Internet una maggiore sicurezza in termini di contrasto degli abusi sessuali sui minori online***.

Or. ro

Emendamento 296

Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, ***hanno*** un impatto negativo ***diretto*** sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire ***le necessarie*** norme armonizzate a livello di Unione.	(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ***e più in generale di tutela dei minori online***, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo ***talvolta*** le une dalle altre, ***possono avere*** un impatto negativo sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire norme armonizzate a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 297
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della	(3) Gli Stati membri ***e le autorità regionali*** stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali ***e regionali*** di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente

prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, ***hanno*** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.	transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, ***possono avere*** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 298
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, ***hanno*** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.	(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, ***possono avere*** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 299
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, ***hanno*** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.	(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, ***possono avere*** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 300
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. ***Vista la rapidità con cui evolvono i servizi***	(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate.

interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.

Or. en

Emendamento 301
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, ***così da non ostacolare l'innovazione***.	(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace***, proporzionato e coerente con le normative nazionali*** e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, ***al fine di stimolare lo sviluppo di strumenti innovativi per contrastare l'abuso sessuale su minori***.

Or. en

Emendamento 302
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il presente regolamento dovrebbe	(4) Il presente regolamento dovrebbe

perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.	perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace***, adeguatamente mirato e proporzionato*** e nel rispetto dei diritti fondamentali ***e della vita privata*** di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.

Or. en

Emendamento 303
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare ***l'innovazione***.	(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace***, dimostrabile e duraturo*** e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare ***la lotta alla criminalità***.

Or. en

Emendamento 304
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire ***e*** contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.	(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire***,*** contrastare ***e segnalare*** l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.

Or. ro

Emendamento 305
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero introdurre e attuare strategie di prevenzione e campagne di sensibilizzazione nelle scuole e all'interno degli istituti di istruzione. Il Centro dell'UE e le autorità coordinatrici, in stretta cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, quali le autorità di contrasto e le hotline esistenti in tutta l'Unione, dovrebbero elaborare tecniche di prevenzione al fine di prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori. È importante che le abilità e le competenze digitali, compresa l'alfabetizzazione

mediatica, siano riconosciute come competenze obbligatorie e come parte essenziale dell'istruzione, concentrandosi sull'educazione dei bambini, dei genitori e degli educatori come pure del grande pubblico in merito alla sicurezza online, compreso il controllo parentale online, e a come riconoscere e segnalare l'adescamento online. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero destinare maggiori investimenti all'istruzione e alla formazione per garantire l'alfabetizzazione digitale, compresa la protezione dal bullismo e dal bullismo online nelle scuole, per i bambini di diverse fasce di età.

Or. en

Emendamento 306
Annika Bruna

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) La protezione dei minori online non deve escludere il rispetto della vita privata degli utenti. La proposta non dovrebbe imporre un obbligo di controllo generale, ma in casi specifici a seconda del rischio.

Or. fr

Emendamento 307
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire i suoi	(5) Al fine di conseguire i suoi

obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico***, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico***. ***Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ugualmente a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati.***	obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 308
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe	(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe

applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ugualmente a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati.

applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ugualmente a rischio di uso improprio. ***È opportuno includere nel campo di applicazione anche i motori di ricerca online e altri servizi di intelligenza artificiale.*** Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati ***in modo mirato***. ***Considerata l'importanza del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come intesa a vietare o compromettere l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto.***

Or. en

Motivazione

L'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto sono

essenziali per la riservatezza della corrispondenza digitale e, pertanto, costituiscono una condizione preliminare per il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C364/01). La scansione lato client con fuga di dati attraverso il "canale laterale" (la cd. side-channel leak) è un esempio di pratica che, sebbene non "indebolisca" necessariamente la cifratura da punto a punto, mette comunque a rischio l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati.

Emendamento 309
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ugualmente a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere	(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ugualmente a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere

opportunamente differenziati.	opportunamente differenziati ***senza indebolire le norme relative alla protezione dei minori***.

Or. en

Emendamento 310
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che ***si prestano a un uso improprio*** a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati ***dovrebbero*** includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ***ugualmente*** a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere	(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che ***sono usati impropriamente in misura significativa*** a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati ***potrebbero*** includere i servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ***anch'essi*** a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere

opportunamente differenziati.	opportunamente differenziati.

Or. en

Motivazione

È illogico fare riferimento a rischi variabili e a pari rischi quando si parla della stessa gamma di servizi.

Emendamento 311
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ugualmente a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi	(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ugualmente a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e

imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati.

contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati.

Or. en

Emendamento 312
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'abuso sessuale su minori online implica spesso un uso improprio dei servizi della società dell'informazione offerti nell'Unione da prestatori stabiliti in paesi terzi. Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento ***e parità di condizioni nel mercato interno***, tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza, nella misura in cui offrono servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.	(6) L'abuso sessuale su minori online implica spesso un uso improprio dei servizi della società dell'informazione offerti nell'Unione da prestatori stabiliti in paesi terzi. Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento, tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza, nella misura in cui offrono servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.

Or. en

Emendamento 313
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'abuso sessuale su minori online ***implica spesso*** un uso improprio dei servizi della società dell'informazione offerti nell'Unione da prestatori stabiliti in paesi terzi. Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento e	(6) L'abuso sessuale su minori online ***può anche implicare*** un uso improprio dei servizi della società dell'informazione offerti nell'Unione da prestatori stabiliti in paesi terzi. Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente

parità di condizioni nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza, nella misura in cui offrono servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.

regolamento e parità di condizioni nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza, nella misura in cui offrono servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.

Or. en

Emendamento 314
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme derivanti da altri atti dell'Unione, in particolare la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[38], la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39] e il regolamento (UE) **…/…** del Parlamento europeo e del Consiglio[40] [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE], la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[41], il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[42] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[43].	(7) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme derivanti da altri atti dell'Unione, in particolare la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[38], la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39] e il regolamento (UE) ***2022/2065*** del Parlamento europeo e del Consiglio[40] [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE], la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[41], il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[42] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[43]. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo).*
[38] Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la	[38] Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la

pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

[39] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

[40] Regolamento (UE) **…/…** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE) (GU L … del ..., pag. ...).

[41] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

[42] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[43] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

[39] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

[40] Regolamento (UE) ***2022/2065*** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE) (GU L … del ..., pag. ...).

[41] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

[42] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[43] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 315
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE dà facoltà agli Stati membri di adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui a precise disposizioni della medesima direttiva riguardanti la riservatezza delle comunicazioni, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica anche per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, purché siano soddisfatte determinate condizioni, tra cui il rispetto della Carta. Applicando per analogia i requisiti previsti da tale disposizione, è opportuno che il presente regolamento limiti l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, nella misura strettamente necessaria ad eseguire gli ordini di rilevazione emessi a norma del regolamento stesso al fine di prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori online.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 316
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE dà facoltà agli Stati	(9) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE dà facoltà agli Stati

membri di adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui a precise disposizioni della medesima direttiva riguardanti la riservatezza delle comunicazioni, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica anche per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, purché siano soddisfatte determinate condizioni, tra cui il rispetto della Carta. Applicando per analogia i requisiti previsti da tale disposizione, è opportuno che il presente regolamento limiti l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, nella misura strettamente necessaria ad eseguire gli ordini di rilevazione emessi a norma del regolamento stesso al fine di prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori online.	membri di adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui a precise disposizioni della medesima direttiva riguardanti la riservatezza delle comunicazioni, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica anche per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, purché siano soddisfatte determinate condizioni, tra cui il rispetto della Carta***, che, tra l'altro, richiede che le misure specifiche siano previste dalla legge e intendano conseguire effettivamente obiettivi di interesse generale***. Applicando per analogia i requisiti previsti da tale disposizione, è opportuno che il presente regolamento limiti l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, nella misura strettamente necessaria***, in linea con l'articolo 52 della Carta,*** ad eseguire gli ordini di indagine emessi a norma del regolamento stesso al fine di prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori online.
	Or. en

Emendamento 317
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) La cifratura, in particolare quella da punto a punto, è uno strumento sempre più importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni di tutti gli utenti, compresi i minori. Le eventuali restrizioni o compromissioni, di qualsiasi genere, della cifratura, de jure o de facto, possono essere usate e sfruttate

da terzi con intenzioni malevoli. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un divieto per i prestatori di servizi della società dell'informazione di utilizzare qualsiasi tipo di cifratura su qualsivoglia parte dei loro servizi, limitando o compromettendo tale cifratura così da essere dannosa per le aspettative degli utenti riguardo a servizi di comunicazione riservati e sicuri. Non si dovrebbe impedire in alcuna circostanza ai prestatori di servizi della società dell'informazione di prestare i loro servizi utilizzando gli standard di cifratura più elevati, dato che tale cifratura è essenziale per la sicurezza dei servizi digitali e la fiducia nei loro confronti.

Or. en

Emendamento 318
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Dovrebbe ritenersi sussistere un collegamento sostanziale con l'Unione quando i servizi della società dell'informazione interessati sono stabiliti nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, sulla base di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. ***L'orientamento delle attività verso un dato Stato membro potrebbe***	(11) Dovrebbe ritenersi sussistere un collegamento sostanziale con l'Unione quando i servizi della società dell'informazione interessati sono stabiliti nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, sulla base di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le

anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione software nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[44]. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non dovrebbe, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[44]. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non dovrebbe, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

[44] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

[44] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 319
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Dovrebbe ritenersi sussistere un collegamento sostanziale con l'Unione quando i servizi della società dell'informazione interessati sono stabiliti nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, sulla base di un numero significativo di utenti in	(11) Dovrebbe ritenersi sussistere un collegamento sostanziale con l'Unione quando i servizi della società dell'informazione interessati sono stabiliti nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, sulla base di un numero significativo di utenti

uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso un dato Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione software nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[44]. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non ***dovrebbe***, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.	***(in relazione alle dimensioni della popolazione)*** in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso un dato Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione software nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[44]. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non ***può***, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.
[44] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).	[44] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Allineamento più coerente con la DSA.

Emendamento 320
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per motivi di coerenza e neutralità tecnologica, ai fini del presente regolamento l'espressione "materiale pedopornografico" dovrebbe intendersi riferita a qualsiasi ***tipo di*** materiale che ***configura pornografia minorile o spettacolo pornografico*** ai sensi della direttiva 2011/93/UE e che può essere diffuso mediante servizi di hosting o di comunicazione interpersonale. Attualmente tale materiale è tipicamente costituito da immagini o video***, senza esclusione di altre forme, soprattutto in vista dei futuri sviluppi tecnologici***.	(12) Per motivi di coerenza e neutralità tecnologica, ai fini del presente regolamento l'espressione "materiale pedopornografico" dovrebbe intendersi riferita a qualsiasi materiale che ***ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure qualsiasi rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di un minore o qualsiasi materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure qualsiasi rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali; oppure l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; oppure la rappresentazione degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali*** ai sensi della direttiva 2011/93/UE e che può essere diffuso mediante servizi di hosting o di comunicazione interpersonale. Attualmente tale materiale è tipicamente costituito da immagini o video.

Or. en

Emendamento 321
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il termine "abuso sessuale su minori online" dovrebbe comprendere ***non*** solo la diffusione di materiale precedentemente rilevato e che si conferma configurare materiale pedopornografico (materiale "noto")***, ma anche di materiale non precedentemente rilevato che potrebbe configurare materiale pedopornografico ma non si conferma ancora tale (materiale "nuovo"), nonché le attività che configurano adescamento di minori (cosiddetto "grooming"). Ciò è necessario per affrontare il problema non solo degli abusi passati, della vittimizzazione secondaria e della violazione dei diritti delle vittime che ne conseguono, come il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, ma anche degli abusi recenti, in corso e imminenti, in modo da prevenirli il più possibile, tutelare efficacemente i minori e aumentare la probabilità di salvare le vittime e di fermare gli autori dei reati.***	(13) Il termine "abuso sessuale su minori online" dovrebbe comprendere solo la diffusione di materiale precedentemente rilevato e che si conferma configurare materiale pedopornografico (materiale "noto").

Or. en

Emendamento 322
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il termine "abuso sessuale su minori online" dovrebbe comprendere non solo la diffusione di materiale precedentemente rilevato e che si conferma	(13) Il termine "abuso sessuale su minori online" dovrebbe comprendere non solo la diffusione di materiale precedentemente rilevato e che si conferma

configurare materiale pedopornografico (materiale "noto"), ma anche di materiale non precedentemente rilevato che potrebbe configurare materiale pedopornografico ma non si conferma ancora tale (materiale "nuovo"), nonché le attività che configurano adescamento di minori (cosiddetto "grooming"). Ciò è necessario per affrontare il problema non solo degli abusi passati, della vittimizzazione secondaria e della violazione dei diritti delle vittime che ne conseguono, come il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, ma anche degli abusi recenti, in corso e imminenti, in modo da prevenirli il più possibile, tutelare efficacemente i minori e aumentare la probabilità di salvare le vittime ***e*** di fermare gli autori dei reati.	configurare materiale pedopornografico (materiale "noto"), ma anche di materiale non precedentemente rilevato che potrebbe configurare materiale pedopornografico ma non si conferma ancora tale (materiale "nuovo"), nonché le attività che configurano adescamento di minori (cosiddetto "grooming"). Ciò è necessario per affrontare il problema non solo degli abusi passati, della vittimizzazione secondaria e della violazione dei diritti delle vittime che ne conseguono, come il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, ma anche degli abusi recenti, in corso e imminenti, in modo da prevenirli il più possibile, tutelare efficacemente i minori e aumentare la probabilità di salvare le vittime***,*** di fermare gli autori dei reati ***e di perseguirli***.

Or. en

Emendamento 323
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Al fine di proteggere i minori, il presente regolamento dovrebbe tenere in considerazione anche il preoccupante utilizzo ipersessualizzato di immagini di minori nelle campagne pubblicitarie e la crescente diffusione di una pseudo-pedofilia culturale, alimentata anche da campagne di raccolta fondi.

Or. en

Emendamento 324
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino ***tale*** rischio per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. ***Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi.*** Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e ***del modo*** in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio ***sia aggiornata*** periodicamente e quando necessario per particolari motivi.	(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico valutino ***l'esistenza di un*** rischio ***sistemico ricorrente*** per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e ***della maniera*** in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio ***nonché l'efficacia e la proporzionalità di misure di attenuazione siano aggiornate*** periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

Or. en

Emendamento 325
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori	(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori

di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino tale rischio per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino tale rischio per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare ***basato sulle migliori pratiche già attuate dagli Stati membri***. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

Or. en

Emendamento 326
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino tale rischio per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i	(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico valutino tale rischio per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se

rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.	del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

Or. en

Emendamento 327
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto ***o nuovo o per adescare minori***, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino tale rischio per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.	(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico valutino tale rischio per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

Or. en

Emendamento 328
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Data la gravità di questi reati e le conseguenze negative durature sulle vittime nonché il rischio di vittimizzazione secondaria per effetto della diffusione di materiale noto e di nuovo materiale nonché delle attività che configurano adescamento di minori, è essenziale che il presente regolamento preveda obblighi specifici per i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale affinché prevengano, individuino e rimuovano il materiale pedopornografico in tutti i loro servizi, compresi quelli di comunicazione interpersonale, che potrebbero essere anche coperti dalla cifratura da punto a punto, alla luce della prevalenza della diffusione di materiale pedopornografico e dell'adescamento di minori nei servizi di comunicazione interpersonale.

Or. en

Emendamento 329
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Data la gravità di questi reati e le conseguenze negative durature sulle vittime nonché il rischio di vittimizzazione secondaria per effetto della diffusione di materiale noto e di

nuovo materiale nonché delle attività che configurano adescamento di minori, è essenziale che il presente regolamento preveda obblighi specifici per i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale affinché prevengano, individuino nonché rimuovano il materiale pedopornografico in tutti i loro servizi, compresi quelli di comunicazione interpersonale, che potrebbero essere anche coperti dalla cifratura da punto a punto, alla luce della prevalenza della diffusione di materiale pedopornografico e dell'adescamento dei minori nei servizi di comunicazione interpersonale.

Or. en

Emendamento 330
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***. *Ai fini del presente regolamento detti prestatori possono basarsi su questa* valutazione *per integrarla con una più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, come disposto dal regolamento stesso***.	(15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***, che dovrebbe costituire la base per la* valutazione *del rischio nell'ambito del presente strumento***.

Or. en

Emendamento 331
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]. Ai fini del presente regolamento detti prestatori possono basarsi su questa valutazione per integrarla con una più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, come disposto dal regolamento stesso.	(15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]. Ai fini del presente regolamento ***e per evitare oneri e duplicazioni inutili, in particolare per le PMI,*** detti prestatori possono basarsi su questa valutazione per integrarla con una più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, come disposto dal regolamento stesso.

Or. en

Emendamento 332
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso,	(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso,

come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) ***.../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*** possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte ***per conformarsi*** a tale obbligo***, come quelle*** mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio ***strumenti di verifica*** dell'età e di controllo parentale***, possano*** servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) ***2022/2065*** possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte ***si conformano*** a tale obbligo***. Le misure di attenuazione possono includere la progettazione delle interfacce online, o di parti di esse, con il massimo livello di tutela della vita privata, sicurezza e protezione per i minori per impostazione predefinita o l'adozione di norme per la protezione dei minori, oppure la partecipazione a codici di condotta per la tutela dei minori, misure*** mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio ***le funzionalità che consentono l'accertamento*** dell'età ***e l'attribuzione di un punteggio in base all'età,*** e ***strumenti*** di controllo parentale ***adeguato all'età. L'abilitazione di meccanismi di segnalazione e/o notifica e di funzionalità di autosegnalazione può*** servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento. ***I prestatori di servizi di comunicazione possono adottare misure volontarie per individuare e rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi, purché tali misure siano proporzionate, necessarie e rispettose della vita privata e degli altri diritti fondamentali degli utenti. I prestatori di servizi di comunicazione che adottano tali misure adempiono ai seguenti obblighi: a) le eventuali misure adottate per rilevare o rimuovere il materiale pedopornografico devono essere basate su criteri chiari, trasparenti e pubblici, che dovrebbero essere rivisti periodicamente e aggiornati come necessario per rispecchiare i cambiamenti tecnologici e gli sviluppi in ambito giuridico; b) i prestatori di servizi di comunicazione informano i loro utenti della natura e portata delle misure adottate per rilevare e rimuovere il***

materiale pedopornografico, compresi gli eventuali effetti sulla vita privata e gli altri diritti degli utenti; c) i prestatori di servizi di comunicazione provvedono affinché le eventuali misure adottate per rilevare e rimuovere il materiale pedopornografico siano soggette a meccanismi adeguati di vigilanza e responsabilità, che dovrebbero essere progettati per garantire che le misure siano efficaci, proporzionate e rispettose dei diritti degli utenti; d) i prestatori di servizi di comunicazione collaborano con le autorità competenti, comprese le autorità di contrasto, per prevenire e contrastare il materiale pedopornografico e per sostenere l'identificazione e il salvataggio dei minori che sono vittime di sfruttamento e abusi sessuali.

Or. en

Emendamento 333
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) ***.../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*** possono	(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ***efficaci e*** ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) ***2022/2065*** possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte ***si conformano*** a tale obbligo***. Le***

considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte ***per conformarsi*** a tale obbligo***, come quelle*** mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti ***di verifica dell'età e*** di controllo parentale***, possano servire anche*** a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

misure di attenuazione necessarie all'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento possono includere la progettazione delle interfacce online, o di parti di esse, con il massimo livello di tutela della vita privata, sicurezza e protezione per i minori per impostazione predefinita, l'adattamento di norme per la protezione dei minori, la partecipazione a codici di condotta per la tutela dei minori, misure mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di controllo parentale ***adeguato all'età. L'abilitazione di meccanismi di segnalazione e/o notifica e di funzionalità di autosegnalazione, ove possibile con l'ausilio dell'IA, serve*** a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

Or. en

Motivazione

Le misure adottate dai prestatori per attenuare il rischio di uso improprio dei loro servizi a fini di abuso, oltre a essere ragionevoli, devono essere efficaci, per limitare ingerenze nei diritti fondamentali come il diritto al rispetto della vita privata. Il controllo parentale resta uno strumento essenziale per attenuare il rischio di abuso, e l'IA svolge un ruolo sempre più importante, ad esempio per funzionalità di autosegnalazione come quelle introdotte da Apple in iOS 15 e Mac OS12 (sicurezza delle comunicazioni).

Emendamento 334
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di	(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di

comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per ***attenuare il rischio che i*** loro servizi ***siano usati impropriamente*** a fini di tale abuso***, come individuato dalla valutazione del rischio***. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] ***possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, possano servire anche a*** gestire il rischio individuato nella valutazione specifica ***prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento***.

comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli ***specifiche*** per ***ridurre l'uso improprio dei*** loro servizi a fini di tale abuso. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] ***dovrebbero*** gestire il rischio individuato nella valutazione specifica.

Or. en

Emendamento 335
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali	(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali

(normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età ***e*** di controllo parentale, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

(normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età***,*** di controllo parentale ***e funzionalità che consentano l'autosegnalazione da parte dei minori, dei loro genitori o dei tutori legali***, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 336
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale,	(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale

possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

nonché meccanismi di autosegnalazione di facile utilizzo per minori, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 337
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ***ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale,*** possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.	(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 338
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.	(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 339
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ***ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale,*** possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.	(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 340
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Per prevenire efficacemente e in misura ulteriore gli abusi sessuali su minori online, sarebbe opportuno porre l'accento sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso campagne di facile comprensione, e sull'istruzione, con particolare attenzione alla

responsabilizzazione dei giovani nell'uso sicuro di internet e all'individuazione dei fattori sociali che favoriscono gli abusi sessuali su minori, tra cui le norme di genere dannose e questioni più ampie di disuguaglianza sociale; inoltre, la sensibilizzazione dovrebbe concentrarsi sulle hotline a cui i giovani possono denunciare ciò che è accaduto loro, oltre a migliorare l'accesso alla denuncia istituzionale da parte della polizia, dei servizi sociali e di altre autorità.

Or. en

Emendamento 341
Annika Bruna

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La prevenzione dei rischi deve prevedere la possibilità di utilizzare tecnologie approvate che rilevino i contenuti sessuali nel rispetto delle garanzie legate ai diritti fondamentali, anche in ambienti cifrati da punto a punto.

Or. fr

Emendamento 342
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di***	(17) È opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono,

attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi***. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione***, ***misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare i casi di abuso sessuale su minori online nei loro*** servizi***, e di indicare, nel rendere conto dei rischi, la disponibilità e preparazione a ricevere in ultima analisi un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento, se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente***.

e alle modalità d'uso di detti servizi, ***tenendo conto dell'autonomia e dei diritti dei minori e adattando di conseguenza la progettazione, le caratteristiche e le funzioni dei*** servizi.

Or. en

Emendamento 343
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure ***di attenuazione*** obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate ***al rischio individuato*** e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano ***per rilevare i casi*** di ***abuso sessuale su minori online nei loro servizi,*** e ***di indicare, nel rendere conto dei rischi, la disponibilità e preparazione a ricevere***	(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure ***specifiche*** obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate ***ai rischi, all'esposizione*** e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano***. Le misure specifiche potrebbero includere l'adozione*** di ***misure e strumenti tecnici che consentano agli utenti di gestire la visibilità, la***

in ultima analisi un ordine di ***rilevazione emesso a norma del presente regolamento***, ***se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente***.	***raggiungibilità*** e ***la sicurezza della propria vita privata, come ad esempio meccanismi che consentano agli utenti*** di ***bloccare o disattivare l'audio di altri utenti***, ***meccanismi che chiedano la conferma prima di visualizzare determinati contenuti o strumenti che interroghino o avvertano gli utenti***.

Or. en

Emendamento 344
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi, e di indicare, nel rendere conto dei rischi, la disponibilità e preparazione a ricevere in ultima analisi un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento, se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente.	(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare ***e prevenire*** i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi, e di indicare, nel rendere conto dei rischi, la disponibilità e preparazione a ricevere in ultima analisi un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento, se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente.

Or. en

Emendamento 345
Patrick Breyer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Se da un lato gli strumenti di verifica dell'età possono essere un metodo per attenuare il rischio, dall'altro molti metodi di verifica dell'età attualmente noti creano il rischio di violazioni sistemiche della vita privata e della protezione dei dati. Tali violazioni comprendono, tra l'altro, la profilazione di massa degli utenti, l'analisi biometrica del volto e/o della voce dell'utente o l'impiego di un sistema di identificazione/certificazione digitale, tutti aspetti che attualmente non rispettano sufficientemente i diritti fondamentali degli individui da giustificare la loro attuazione obbligatoria o su vasta scala. L'attuazione di queste misure da parte dei prestatori di servizi di comunicazione aggiungerebbe necessariamente un ulteriore livello di ingerenza nei diritti e nelle libertà degli utenti o limiterebbe indebitamente l'accesso ai servizi per le persone che sembrano più giovani o più vecchie rispetto alla loro età reale o alle persone che non dispongono dei documenti identificativi necessari. Pertanto, i metodi per verificare o valutare l'età degli utenti non dovrebbero essere obbligatori, se utilizzati, e dovrebbero essere avvicinati con cautela e prevedere alternative, per garantire la tutela dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati di tutti gli utenti di internet in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati, e al fine di garantire che gli utenti di internet che rispettano la legge continuino ad avere la possibilità di restare anonimi.

Or. en

Emendamento 346
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) Affidarsi ai prestatori per le misure di attenuazione del rischio comporta rischi intrinseci, poiché i modelli commerciali, le tecnologie e i reati si evolvono costantemente. Di conseguenza, sono necessari obiettivi chiari, vigilanza, revisione e adattamento, guidati dalle autorità di controllo nazionali, per evitare che le misure diventino ridondanti, sproporzionate, inefficaci, controproducenti e obsolete.

Or. en

Emendamento 347
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure ***di attenuazione***. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure ***di attenuazione***, dare importanza non solo a garantirne l'efficacia, ma anche a scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate,	(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure ***specifiche***. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure ***specifiche***, dare importanza non solo a garantirne l'efficacia, ma anche a scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate,

in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure ***di attenuazione*** ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure ***di attenuazione***, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento ***e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti della Commissione. Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione***.	in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure ***specifiche*** ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche ***dell'efficacia costante delle misure,*** delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure ***specifiche***, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento***, quantificando l'impatto previsto delle misure disponibili***. ***È necessario fornire dati oggettivi sull'efficacia costante, affinché qualsiasi misura sia riconosciuta come migliore pratica.***

Or. en

Emendamento 348
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza non solo a garantirne l'efficacia, ma anche a scongiurare eventuali conseguenze	(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza non solo a garantirne l'efficacia, ma anche a scongiurare

negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure di attenuazione ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti della Commissione. Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione.

eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure di attenuazione ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti della Commissione. Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione.

Or. en

Emendamento 349
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza non solo a garantirne l'efficacia, ma anche a	(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza non solo a garantirne

scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure di attenuazione ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti ***della Commissione***. Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione.

l'efficacia, ma anche a scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure di attenuazione ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti ***del Centro dell'UE***. Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione.

Or. en

Emendamento 350
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai prestatori di negozi di applicazioni software l'obbligo di prendere determinate misure ragionevoli per valutare e attenuare quel rischio. I prestatori in questione dovrebbero svolgere questa valutazione con diligenza, adoperandosi	***soppresso***

ragionevolmente tenuto conto delle circostanze, viste anche la natura e la portata del rischio, le loro capacità finanziarie e tecnologiche e dimensioni, e collaborando, ove possibile, con i prestatori dei servizi offerti attraverso l'applicazione software.

Or. en

Emendamento 351
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai prestatori di negozi di applicazioni software l'obbligo di prendere determinate misure ragionevoli per valutare e attenuare quel rischio. I prestatori in questione dovrebbero svolgere questa valutazione con diligenza, adoperandosi ragionevolmente tenuto conto delle circostanze, viste anche la natura e la portata del rischio, le loro capacità finanziarie e tecnologiche e dimensioni, e collaborando, ove possibile, con i prestatori dei servizi offerti attraverso l'applicazione software.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 352
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione sono giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 353
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione ***sono giudicate insufficienti*** a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle	(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se ***il prestatore si rifiuta di cooperare non attuando*** le misure di attenuazione ***volte*** a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è

autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.	opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere***, come misura di ultima istanza,*** l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi. ***Tali ordini di rilevazione sono emessi tenendo in considerazione la capacità tecnica del prestatore e non sono interpretati come intesi a vietare o compromettere l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto.***

Or. en

Motivazione

Come proposto dal relatore, l'emissione di ordini di rilevazione dovrebbe essere solo una misura di ultima istanza. Gli ordini di rilevazione devono essere tali da consentire di adempiervi, tenuto conto della capacità tecnica del prestatore di servizi. Ai sensi del proposto articolo 6 bis, non devono mai essere interpretati come intesi a vietare o compromettere l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto. La scansione lato client con fuga di dati attraverso il "canale laterale" (la cd. side-channel leak) è un esempio di pratica che, sebbene non "indebolisca" necessariamente la cifratura da punto a punto, mette comunque a rischio l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati.

Emendamento 354
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione sono giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. ***Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.***	(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione sono giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online ***e laddove il prestatore rifiuti di cooperare con le autorità coordinatrici e con il Centro***, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento***, come ultima istanza,*** il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando specifica che gli ordini di rilevazione sono emessi solo nei confronti dei prestatori che non collaborano o che non adempiono gli obblighi che competono loro,

e come ultima istanza. Gli ordini di rilevazione sono estremamente invasivi per i cittadini.

Emendamento 355
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire l'efficacia della	(20) Per garantire l'efficacia della

prevenzione e della lotta contro l'abuso ***sessuale su minori online, se le misure di attenuazione sono giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso*** sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ***e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi***, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.

prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione ***rivolti ai sospetti***. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di ***obiettivi,*** limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.

Or. en

Emendamento 356
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione sono giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e	(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione sono giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione***. Tali ordini non dovrebbero riguardare servizi di cifratura da punto a***

garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.

punto. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.

Or. en

Emendamento 357
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione sono giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ***ordini*** di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ***e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi***, dovrebbe	(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione sono giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ***mandati*** di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico, dovrebbe essere possibile emettere ***mandati*** di rilevazione

essere possibile emettere ***ordini*** di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.	unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe interpretato nel senso che modifica in tutto il regolamento la formulazione "ordine di rilevazione" sostituendola con "mandato di rilevazione". I mandati di rilevazione sono rivolti a dispositivi specifici o account utente specifici di un singolo sospettato nei confronti del quale esiste un ragionevole sospetto di possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi soltanto dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 358
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) La cifratura da punto a punto è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Qualsiasi indebolimento della cifratura potrebbe potenzialmente essere sfruttato da terzi con intenzioni malevoli. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pertanto vietare o indebolire la cifratura da punto a punto o essere interpretata in tal senso.

Or. en

Emendamento 359
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 ter) È opportuno promuovere l'uso della cifratura da punto a punto e, se del caso, renderlo obbligatorio secondo i principi della sicurezza e del rispetto della vita privata fin dalla progettazione. Gli Stati membri non dovrebbero imporre obblighi ai fornitori della cifratura, ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica o a qualsiasi altra organizzazione, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, che comportino l'indebolimento della sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, come la creazione o facilitazione di backdoor o di qualsiasi altra funzionalità che consenta la divulgazione dei contenuti delle comunicazioni di terzi.

Or. en

Emendamento 360
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 quater) L'atto di violare la cifratura si riferisce all'atto di vanificare o eludere il protocollo di cifratura utilizzato per proteggere una comunicazione. Qualsiasi accesso da parte di terzi non autorizzati ad accedere, leggere o modificare i contenuti di tale comunicazione che avrebbe dovuto restare privata e sicura dovrebbe essere considerato una compromissione della cifratura.

Or. en

Emendamento 361

Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Considerando 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 quinquies)Le tecnologie utilizzate ai fini dell'esecuzione dei mandati di rilevazione dovrebbero essere conformi allo stato dell'arte nel settore e le meno invasive per la vita privata, anche riguardo al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 362
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti alla constatazione di un rischio significativo di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da	***soppresso***

prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.

Or. en

Emendamento 363
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione ***siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva*** che ***porti alla constatazione di un rischio significativo di uso improprio del*** servizio ***specifico interessato ai*** fini ***di un dato tipo*** di abuso sessuale su minori online ***di cui al presente regolamento. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso***. ***I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.***	(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione ***richiedano un sospetto ragionevole del fatto*** che ***il*** servizio ***sia utilizzato a*** fini di abuso sessuale su minori online ***da uno o più sospettati***.

Or. en

Emendamento 364
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che ***gli ordini*** di rilevazione siano emessi solo ***previa valutazione diligente e obiettiva*** che ***porti alla constatazione di un rischio significativo di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento***. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è ***la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari,*** a fini ***di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi*** di abuso sessuale su minori online ***in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione***.	(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che ***i mandati*** di rilevazione siano emessi solo ***da un'autorità giudiziaria e solo al fine di rilevare materiale pedopornografico noto relativo a uno specifico dispositivo o account utente, laddove vi sia il sospetto ragionevole*** che ***tale contenuto sia archiviato in tale dispositivo o account utente***. Uno degli elementi ***principali*** da considerare a questo proposito è ***l'esistenza di prove che dimostrino un sospetto ragionevole del fatto che singoli account o gruppi di account siano utilizzati*** a fini di abuso sessuale su minori online.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe interpretato nel senso che modifica in tutto il regolamento la formulazione "ordine di rilevazione" sostituendola con "mandato di rilevazione". I mandati di rilevazione sono rivolti a dispositivi specifici o account utente specifici di un singolo sospettato nei confronti del quale esiste un ragionevole sospetto di possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi soltanto dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 365
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti	(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti

alla constatazione di un rischio significativo di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.	alla constatazione di un rischio significativo di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento***. Tali ordini di rilevazione dovrebbero essere quanto più limitati e specifici possibile, e non implicare una rilevazione di massa***. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.
	Or. en

Emendamento 366
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti alla constatazione di un rischio significativo di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori	(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti alla constatazione di un rischio significativo di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori

online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.	online in questione così come ***della probabilità che il materiale possa essere diffuso rapidamente e*** dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.

Or. en

Emendamento 367
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) La constatazione di detto rischio significativo non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.	***soppresso***

Emendamento 368
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) ***La constatazione*** di ***detto rischio significativo*** non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ***ordine*** di rilevazione, poiché in tal caso ***l'ordine*** rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che ***l'ordine*** di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche ***la probabilità*** e ***la gravità delle possibili conseguenze negative per altre*** parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.	(22) ***L'esistenza*** di ***prove che dimostrino un sospetto ragionevole del fatto che singoli account o gruppi di account siano utilizzati a fini di abuso sessuale su minori online*** non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ***mandato*** di rilevazione, poiché in tal caso ***il mandato*** rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che ***il mandato*** di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche ***le implicazioni effettive o potenziali per i diritti*** e ***gli interessi legittimi di tutte le*** parti interessate***, compreso il possibile mancato rispetto, da parte delle misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta***. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe interpretato nel senso che modifica in tutto il regolamento la formulazione "ordine di rilevazione" sostituendola con "mandato di rilevazione". I mandati di rilevazione sono rivolti a dispositivi specifici o account utente specifici di un singolo sospettato nei confronti del quale esiste un ragionevole sospetto di possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi soltanto dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 369
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) La constatazione di ***detto rischio significativo*** non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione***, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti***. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.	(22) La constatazione di ***dette prove*** non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione. È opportuno garantire che l'ordine di indagine possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche ***i risultati specifici previsti dalla misura,*** la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.

Or. en

Emendamento 370
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) La constatazione di detto rischio significativo non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.	(22) La constatazione di detto rischio significativo non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.

Or. en

Emendamento 371
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia mirato e circostanziato per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni, salvaguardando ove possibile l'efficacia della misura, a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico o a utenti o gruppi di utenti specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione; specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 372
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia mirato e circostanziato per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per ***gestire*** efficacemente il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni***, salvaguardando ove possibile l'efficacia della misura, a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico o a utenti o gruppi di*** utenti ***specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione;*** specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento***, ad esempio*** audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati ***o*** di rafforzare la vigilanza e la verifica umana***; infine*** limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine ***se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario***. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.	(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia mirato***, abbia obiettivi quantificabili, sia limitato nel tempo*** e ***sia*** circostanziato per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per ***attenuare*** efficacemente ***e in modo dimostrabile*** il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni ***per un utente o per*** utenti ***identificabili. È opportuno*** specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento***.*** Audit indipendenti***, in particolare riguardo al conseguimento dei risultati previsti***, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati***,*** di rafforzare la vigilanza e la verifica umana***,*** ***e*** limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine***, dovrebbero essere condizioni preliminari per l'emissione di tali ordini***. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.

Or. en

Emendamento 373

Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Karen Melchior, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia mirato e ***circostanziato*** per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni***, salvaguardando ove possibile l'efficacia della misura,*** a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico o a utenti o gruppi di utenti specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione; specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.	(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia ***giustificato, proporzionato e relativo solo a una parte identificabile del servizio specifico o a utenti o gruppi di utenti specifici, nonché*** mirato e ***limitato nella durata*** per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico o a utenti o gruppi di utenti specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione; specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.

Motivazione

Gli ordini di rilevazione devono essere giustificati, proporzionati, mirati e limitati nella durata nonché relativi a una parte identificabile del servizio specifico o a utenti o gruppi di utenti specifici, al fine di limitare le ingerenze nei diritti fondamentali, come quello al rispetto della vita privata.

Emendamento 374
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia mirato e circostanziato per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni, salvaguardando ove possibile l'efficacia della misura, a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico o a utenti o gruppi di utenti specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione; specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare ulteriormente la durata di applicazione	(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia mirato e circostanziato per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni, salvaguardando ove possibile l'efficacia della misura, a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale ***indipendente dal numero e*** accessibile al pubblico o a utenti o gruppi di utenti specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione; specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare

dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.

ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.

Or. en

Emendamento 375
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente, a seconda delle norme procedurali dettagliate dello Stato membro interessato, dovrebbe essere in grado di prendere una decisione con cognizione di causa su una richiesta di emissione di un ordine di rilevazione. Ciò è particolarmente importante per garantire il giusto equilibrio necessario tra i diritti fondamentali in gioco e un approccio coerente, soprattutto in relazione agli ordini di rilevazione che riguardano l'adescamento di minori. È quindi opportuno prevedere una procedura che consenta ai prestatori interessati, al Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dal presente regolamento ("Centro dell'UE") e, nei casi ivi previsti, all'autorità di protezione dei dati designata a norma del regolamento (UE) 2016/679 di esprimersi sulle misure in questione. Essi dovrebbero potersi esprimere quanto prima, tenendo conto dell'importante obiettivo di politica pubblica in gioco e della necessità di agire senza indebito ritardo a tutela dei minori. In particolare, le autorità garanti della protezione dei dati dovrebbero fare il	***soppresso***

possibile per evitare di prorogare il termine stabilito nel regolamento (UE) 2016/679 per la formulazione di un parere in risposta a una consultazione preventiva. Di norma inoltre dovrebbero essere in grado di esprimere tale parere entro quel termine nei casi in cui il comitato europeo per la protezione dei dati abbia già emanato orientamenti sulle tecnologie che un prestatore intende implementare e usare per eseguire un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 376
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'autorità giudiziaria ***o autorità amministrativa indipendente*** competente***, a seconda delle norme procedurali dettagliate dello Stato membro interessato,*** dovrebbe essere in grado di prendere una decisione con cognizione di causa su una richiesta di emissione di un ordine di rilevazione. Ciò è particolarmente importante per garantire il giusto equilibrio necessario tra i diritti fondamentali in gioco e un approccio coerente, soprattutto in relazione agli ordini di rilevazione che riguardano l'adescamento di minori. È quindi opportuno prevedere una procedura che consenta ai prestatori interessati, al Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dal presente regolamento ("Centro dell'UE") e***, nei casi ivi previsti,*** all'autorità di protezione dei dati designata a norma del regolamento (UE) 2016/679 di esprimersi sulle misure in questione. Essi	(24) L'autorità giudiziaria competente dovrebbe ***disporre dei dati necessari per*** essere in grado di prendere una decisione con cognizione di causa su una richiesta di emissione di un ordine di rilevazione. Ciò è particolarmente importante per garantire il giusto equilibrio necessario tra i diritti fondamentali in gioco e un approccio coerente, soprattutto in relazione agli ordini di rilevazione che riguardano l'adescamento di minori. È quindi opportuno prevedere una procedura che consenta ai prestatori interessati, al Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dal presente regolamento ("Centro dell'UE") e all'autorità di protezione dei dati designata a norma del regolamento (UE) 2016/679 di esprimersi sulle misure in questione***, ai sensi degli articoli 35 e 36 di tale regolamento***. Essi dovrebbero potersi esprimere ***senza indebito ritardo***,

dovrebbero potersi esprimere ***quanto prima***, tenendo conto dell'importante obiettivo di politica pubblica in gioco e della necessità di agire ***senza indebito ritardo*** a tutela dei minori. ***In particolare, le autorità garanti della protezione dei dati dovrebbero fare il possibile per evitare di prorogare il termine stabilito nel regolamento (UE) 2016/679 per la formulazione di un parere in risposta a una consultazione preventiva.*** Di norma inoltre dovrebbero essere in grado di esprimere tale parere ***entro quel termine*** nei casi in cui il comitato europeo per la protezione dei dati abbia già emanato orientamenti sulle tecnologie che un prestatore intende implementare e usare per eseguire un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti ai sensi del presente regolamento.	tenendo conto dell'importante obiettivo di politica pubblica in gioco e della necessità di agire a tutela dei minori. Di norma inoltre ***le autorità di protezione dei dati*** dovrebbero essere in grado di esprimere tale parere ***tempestivamente, anche*** nei casi in cui il comitato europeo per la protezione dei dati abbia già emanato orientamenti sulle tecnologie che un prestatore intende implementare e usare per eseguire un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 377
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel caso di nuovi servizi, vale a dire quelli non precedentemente offerti nell'Unione, le prove di un loro potenziale uso improprio per gli ultimi 12 mesi sono di norma inesistenti. A fronte di ciò e onde garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno che l'autorità coordinatrice, al momento di valutare se chiedere l'emissione di un ordine di rilevazione rispetto a un nuovo servizio, possa basarsi sulle prove derivate da servizi comparabili. Un servizio dovrebbe essere considerato comparabile se costituisce un equivalente funzionale del servizio in questione, tenuto conto di tutti	***soppresso***

i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, in particolare le sue caratteristiche e funzionalità principali, il modo in cui è offerto e utilizzato, la base di utenti, le condizioni generali applicabili e le misure di attenuazione del rischio, nonché il profilo di rischio residuo complessivo.

Or. en

Emendamento 378
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel caso di nuovi servizi, vale a dire quelli non precedentemente offerti nell'Unione, le prove di un loro potenziale uso improprio per gli ultimi 12 mesi sono di norma inesistenti. A fronte di ciò e onde garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno che l'autorità coordinatrice, al momento di valutare se chiedere l'emissione di un ordine di rilevazione rispetto a un nuovo servizio, possa basarsi sulle prove derivate da servizi comparabili. Un servizio dovrebbe essere considerato comparabile se costituisce un equivalente funzionale del servizio in questione, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, in particolare le sue caratteristiche e funzionalità principali, il modo in cui è offerto e utilizzato, la base di utenti, le condizioni generali applicabili e le misure di attenuazione del rischio, nonché il profilo di rischio residuo complessivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 379
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.	***soppresso***

Emendamento 380
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) ***Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi.*** Il presente regolamento lascia ***pertanto*** al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine ***di rilevazione*** e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento ***soddisfino i requisiti da quello stabiliti***. È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. ***Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano***	(26) Il presente regolamento lascia al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento ***non siano compromesse***. È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. ***Qualsiasi indebolimento della cifratura potrebbe potenzialmente essere sfruttato da terzi con intenzioni malevoli. Nessuna disposizione del*** presente regolamento ***dovrebbe pertanto essere interpretata come intesa a vietare***, ***eludere o indebolire*** la ***cifratura da punto a punto***.

utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, ***evitando così di compromettere la sicurezza e*** la ***riservatezza delle comunicazioni degli utenti***.

Or. en

Emendamento 381
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***È ricompreso l'uso di una*** tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese	(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***La*** tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori**,**

quelle dei minori. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.

dovrebbe essere salvaguardata. Ciò comprende l'esclusione di qualsiasi possibilità all'interno della tecnologia di cifratura da punto a punto di realizzare le cosiddette "backdoor", ovvero la scansione lato client con fuga di dati attraverso il canale laterale (side-channel leak), che potrebbero indebolire la cifratura da punto a punto e consentire a terzi di accedere a dati privati. La scansione lato client, in cui un messaggio è sottoposto a scansione due volte, all'atto dell'invio e della ricezione, minaccia l'integrità e la vita privata degli utenti. Tali "backdoor" non dovrebbero essere integrate nella cifratura da punto a punto allo scopo di applicare il presente regolamento. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.

Or. en

Emendamento 382
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di	(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione

garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc***,*** mantenere la neutralità tecnologica ***ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione***, è opportuno che i prestatori prendano dette misure ***indipendentemente dalle*** tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento ***importante*** per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.

emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc ***e*** mantenere la neutralità tecnologica, è opportuno che i prestatori prendano dette misure ***ad hoc per le*** tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento ***essenziale*** per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori***. Gli ordini di rilevazione non sono interpretati in alcuna circostanza come intesi a vietare, indebolire e violare (anche de facto) la cifratura o a portare (anche de facto) alla creazione di qualsiasi tipo di backdoor***. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti. ***Se il prestatore ha motivi ragionevoli per ritenere che il rispetto di un ordine di rilevazione porterà inevitabilmente a mettere a repentaglio la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni dei suoi utenti, la sua esecuzione dovrebbe essere sospesa e impugnata ai sensi della procedura di cui all'articolo 9.***

Or. en

Motivazione

Gli ordini di rilevazione dovrebbero essere adattati al servizio a cui sono rivolti e non mettere a repentaglio la sicurezza o la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.

Emendamento 383
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Karen Melchior, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Lukas Mandl, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza*** e la riservatezza delle comunicazioni ***degli utenti, comprese quelle dei minori***. Nell'eseguire l'ordine di	(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***Ai sensi dell'articolo 6 bis, nessuna delle disposizioni del presente regolamento è interpretata come intesa a vietare o compromettere l'integrità*** e la riservatezza ***dei contenuti o*** delle comunicazioni ***cifrati da punto a punto***

rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.	***mediante una scansione lato client con fuga di dati attraverso il canale laterale (side-channel leak) o altre misure con cui il prestatore di un servizio di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale fornisca a terzi l'accesso ai contenuti e alle comunicazioni cifrati da punto a punto***. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.

Or. en

Motivazione

L'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto sono essenziali per la riservatezza della corrispondenza digitale e, pertanto, costituiscono una condizione preliminare per il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C364/01). La scansione lato client con fuga di dati attraverso il "canale laterale" (la cd. side-channel leak) è un esempio di pratica che, sebbene non "indebolisca" necessariamente la cifratura da punto a punto, mette comunque a rischio l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati.

Emendamento 384
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione	(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione

emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.	emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. ***Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere interpretata come intesa a vietare la cifratura da punto a punto o a renderla impossibile.*** Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti***, garantendo nel contempo la rilevazione efficace dell'abuso sessuale su minori online e l'equilibrio di tutti i diritti fondamentali in gioco***.
	Or. en

Emendamento 385
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.	(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. ***Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere interpretata come intesa a vietare la cifratura da punto a punto o a renderla impossibile.*** Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle

comunicazioni degli utenti***, garantendo nel contempo la rilevazione efficace dell'abuso sessuale su minori online e l'equilibrio di tutti i diritti fondamentali in gioco***.

Or. en

Emendamento 386
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***È ricompreso l'uso di una tecnologia di*** cifratura da punto a punto***, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori***. Nell'eseguire	(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere interpretata come intesa a vietare la*** cifratura da punto a punto ***o a renderla impossibile né condurre a qualsivoglia forma di sorveglianza generale***.

l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.	Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti. ***In nessuna circostanza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato o usato come uno strumento di sorveglianza e controllo di massa.***

Or. en

Emendamento 387
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una	(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una

determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori.*** Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.	determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.
	Or. en

Emendamento 388
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) La cifratura è importante per garantire il godimento di tutti i diritti umani, offline e online. Le tecnologie di cifratura, inoltre, contribuiscono in maniera essenziale sia al rispetto della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni, sia all'innovazione e alla crescita dell'economia digitale, che si affida all'alto livello di fiducia e sicurezza che tali tecnologie forniscono. Nel contesto delle comunicazioni interpersonali, la cifratura da punto a punto ("E2EE") è uno strumento fondamentale per garantire la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, in quanto fornisce solide tutele tecniche

contro l'accesso ai contenuti delle comunicazioni da parte di soggetti diversi dal mittente e dai destinatari, compreso da parte del prestatore. È opportuno sottolineare che, se da un lato, la cifratura E2EE è una delle misure di sicurezza maggiormente utilizzate nel contesto delle comunicazioni elettroniche, dall'altro, altre soluzioni tecniche (ad es. l'uso di altri protocolli cifrati) potrebbero essere o diventare altrettanto importanti per garantire e proteggere la riservatezza delle comunicazioni digitali. Neppure il loro uso, pertanto, dovrebbe essere impedito, eluso o indebolito.

Or. en

Emendamento 389
Sara Skyttedal, David Lega, Andrey Kovatchev, Tomáš Zdechovský, Stefan Berger, Christian Doleschal, Helmut Geuking, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Johan Nissinen, Karen Melchior, Lukas Mandl, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) La cifratura da punto a punto è uno strumento essenziale per garantire la tutela della vita privatala e la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni tra gli utenti, comprese quelle dei minori. Qualsiasi indebolimento dell'effetto della cifratura da punto a punto potrebbe potenzialmente essere sfruttato da terzi con intenzioni malevoli. Nessuna delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe pertanto essere interpretata come intesa a vietare o compromettere l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto. Per compromissione dell'integrità di contenuti e comunicazioni cifrati da punto a punto si intende il trattamento di qualsiasi dato che

comprometta o metta a rischio l'integrità e la riservatezza dei suddetti contenuti cifrati da punto a punto. Nessuna delle disposizioni del presente regolamento è interpretata come intesa a giustificare la scansione lato client con fuga di dati attraverso il canale laterale (side-channel leak) o altre misure con cui il prestatore di un servizio di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale fornisca a terzi l'accesso ai contenuti e alle comunicazioni cifrati da punto a punto.

Or. en

Motivazione

L'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati da punto a punto sono essenziali per la riservatezza della corrispondenza digitale e, pertanto, costituiscono una condizione preliminare per il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C364/01). La scansione lato cliente con fuga di dati attraverso il "canale laterale" (la cd. side-channel leak) è un esempio di pratica che, sebbene non "indebolisca" necessariamente la cifratura da punto a punto, mette comunque a rischio l'integrità e la riservatezza dei contenuti e delle comunicazioni cifrati.

Emendamento 390
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) La cifratura da punto a punto è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Qualsiasi indebolimento della cifratura da punto a punto potrebbe potenzialmente essere sfruttato da terzi con intenzioni malevoli. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere interpretata come intesa a vietare o indebolire la cifratura da punto a punto.

Tuttavia, nella misura strettamente necessaria e proporzionata ad attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di abuso sessuale di minori online, i prestatori dovrebbero essere autorizzati dall'autorità giudiziaria competente o da altra autorità amministrativa indipendente a trattare metadati in grado di rilevare modelli di comportamento sospetti senza avere accesso al contenuto della comunicazione cifrata.

Or. en

Emendamento 391
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) La cifratura da punto a punto è essenziale per la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti. Gli obblighi di rilevazione stabiliti nel presente regolamento non si dovrebbero applicare, pertanto, ai servizi di cifratura da punto a punto, in quanto ciò rischia di mettere a repentaglio l'integrità di tali servizi. Di conseguenza, la cifratura dovrebbe restare riservata, senza la possibilità di un meccanismo di fuga di dati attraverso il canale laterale (side-channel leak) integrato dai prestatori di servizi, che metterebbe in pericolo il rispetto della vita privata degli utenti.

Or. en

Emendamento 392
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) L'atto di violare la cifratura si riferisce all'atto di vanificare o eludere il protocollo di cifratura utilizzato per proteggere una comunicazione. Qualsiasi accesso da parte di terzi non autorizzati ad accedere, leggere o modificare i contenuti di tale comunicazione che avrebbe dovuto restare privata e sicura dovrebbe essere considerato un'elusione della cifratura.

Or. en

Emendamento 393
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 ter) Il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 si applica alle tecnologie disciplinate dalla proposta in virtù della legge.

Or. en

Emendamento 394
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Al fine di agevolare il rispetto degli	***soppresso***

obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 395
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie ***di rilevazione*** che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato	(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la

europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito ***a*** queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate ***al meglio per garantire la*** conformità ***con norme applicabili di*** diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. ***Il parere*** del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere ***preso*** in considerazione dal Centro dell'UE ***quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili*** e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito ***all'accettabilità o meno di*** queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate***, se del caso, in*** conformità ***del*** diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. ***La posizione autorevole*** del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere ***pienamente presa*** in considerazione dal Centro dell'UE e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento ***e altre norme dell'UE applicabili, come il regolamento 2016/679***. ***Tali tecnologie dovrebbero essere sottoposte ad audit indipendente in merito alle loro prestazioni e affidabilità, e i parametri di riferimento utilizzati nonché i risultati dell'audit indipendente sono resi pubblici.***

Or. en

Emendamento 396
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito ***a*** queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero	(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito ***all'uso di*** queste tecnologie e ai modi in cui

essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 397
Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Arba Kokalari

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati ***dovrebbe*** essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati ***dovrebbe*** essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli	(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati ***deve*** essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati ***deve*** essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli

orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.	orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 398
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Poiché la consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati da parte del Centro dell'UE è un nuovo compito non previsto dal regolamento 2016/679, dal regolamento 2018/1725 o dalla direttiva 2016/680, il bilancio e il personale del comitato dovrebbero essere adattati di conseguenza. La situazione delle autorità nazionali, che saranno anch'esse consultate periodicamente dai prestatori di servizi, dovrebbe rispecchiare anch'essa tali maggiori responsabilità.

Or. en

Emendamento 399
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) La Commissione provvede affinché, nel progetto di bilancio generale dell'Unione, al comitato europeo per la protezione dei dati e al Garante europeo della protezione dei dati siano fornite risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti, nonché i locali e le infrastrutture necessari per l'idonea esecuzione dei loro compiti e l'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 400
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) A causa della natura del materiale pedopornografico, la condivisione di tali contenuti non si ferma alle frontiere. Le autorità competenti e il Centro dell'UE dovrebbero pertanto disporre di una procedura di cooperazione con l'NCMEC statunitense (National Center for Missing and Exploited Children, Centro nazionale per minori scomparsi e sfruttati), per rilevare e rimuovere tali contenuti in modo più efficace.

Or. en

Emendamento 401
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Pietro Bartolo, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Milan Brglez, Heléne Fritzon, Estrella Durá Ferrandis, Evin Incir, Carina Ohlsson, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Nella misura strettamente necessaria e proporzionata ad attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di abuso sessuale di minori online, dovrebbe essere possibile per l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento autorizzare i prestatori a elaborare i metadati.

Or. en

Emendamento 402
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente affidabilità, ma anche di individuare falsi positivi ed evitare per quanto possibile segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. In particolare, per quanto riguarda la rilevazione dell'adescamento di minori nelle comunicazioni interpersonali accessibili al pubblico, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza e una verifica umana periodica, specifica e dettagliata delle conversazioni	***soppresso***

che le tecnologie individuano come adescamento potenziale.

Or. en

Emendamento 403
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente ***affidabilità***, ma anche di individuare falsi positivi ed evitare ***per quanto possibile*** segnalazioni erronee al Centro dell'UE, ***il prestatore dovrebbe*** garantire una vigilanza umana e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati***. In particolare, per quanto riguarda la rilevazione dell'adescamento di minori nelle comunicazioni interpersonali accessibili al pubblico, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza e una verifica umana periodica, specifica e dettagliata delle conversazioni che le tecnologie individuano come adescamento potenziale***.	(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie e di garantirne la sufficiente ***accuratezza***, ma anche di individuare falsi positivi ***e falsi negativi*** ed evitare segnalazioni erronee al Centro dell'UE, ***le autorità di contrasto dovrebbero*** garantire una vigilanza umana ***adeguata*** e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati ***trasmessi dai prestatori***.

Or. en

Motivazione

Non spetta assolutamente al personale non specializzato delle imprese private analizzare le comunicazioni di soggetti privati e indovinarne le motivazioni.

Emendamento 404
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente affidabilità, ***ma anche di individuare*** falsi positivi ed evitare per quanto possibile segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. In particolare, per quanto riguarda la rilevazione dell'adescamento di minori nelle comunicazioni interpersonali accessibili al pubblico, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza e una verifica umana periodica, specifica e dettagliata delle conversazioni che le tecnologie individuano come adescamento potenziale.	(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente affidabilità, ***non produrre troppi*** falsi positivi ***individuando i motivi della loro comparsa*** ed evitare per quanto possibile segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana ***rigorosa*** e, ove necessario ***e richiesto per attuare gli standard più elevati possibili***, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica ***e indipendente*** delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. In particolare, per quanto riguarda la rilevazione dell'adescamento di minori nelle comunicazioni interpersonali accessibili al pubblico, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza e una verifica umana periodica, specifica e dettagliata delle conversazioni che le tecnologie individuano come adescamento potenziale.

Or. en

Emendamento 405
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente affidabilità, ma anche di individuare falsi positivi ed evitare per quanto possibile segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. In particolare, per quanto riguarda la rilevazione dell'adescamento di minori nelle comunicazioni interpersonali accessibili al pubblico, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza e una verifica umana periodica, specifica e dettagliata delle conversazioni che le tecnologie individuano come adescamento potenziale.	(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente affidabilità, ma anche di individuare falsi positivi ed evitare per quanto possibile segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. In particolare, per quanto riguarda la rilevazione dell'adescamento di minori nelle comunicazioni interpersonali accessibili al pubblico, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza e una verifica umana periodica, specifica e dettagliata delle conversazioni che le tecnologie individuano come adescamento potenziale. ***I prestatori dovrebbero provvedere affinché il personale che si occupa di tale compito sia adeguatamente formato.***

Or. en

Emendamento 406
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente affidabilità, ma anche di	(28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente affidabilità, ma anche di

individuare falsi positivi ed evitare per quanto possibile segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. In particolare, per quanto riguarda la rilevazione dell'adescamento di minori nelle comunicazioni interpersonali accessibili al pubblico, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza e una verifica umana periodica, specifica e dettagliata delle conversazioni che le tecnologie individuano come adescamento potenziale.	individuare falsi positivi ed evitare per quanto possibile segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. In particolare, per quanto riguarda la rilevazione dell'adescamento di minori nelle comunicazioni interpersonali ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza e una verifica umana periodica, specifica e dettagliata delle conversazioni che le tecnologie individuano come adescamento potenziale.

Or. en

Emendamento 407
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza,	(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza,

ovverossia quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza eseguendo un ordine di rilevazione, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori o grazie ad attività svolte di sua iniziativa. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.

ovverossia quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. ***In tal caso, i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero essere tenuti a mettere in sicurezza il materiale pedopornografico divulgato e qualsiasi metadato che possiedano riguardo al materiale, compresi i metadati che possono indicare l'autore del file, l'ora e le circostanze della sua creazione e le modifiche apportate.***

Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza eseguendo un ordine di rilevazione, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori o grazie ad attività svolte di sua iniziativa. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla. ***In caso di indagine, i prestatori dovrebbero fornire qualsiasi prova elettronica in loro possesso, come indicato sopra, su richiesta delle autorità***

di contrasto.

Or. en

Emendamento 408
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ***sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che*** siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza, ovverossia quando vi sono ***ragionevoli*** motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online***. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione***. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza ***eseguendo un ordine di rilevazione,*** da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori o grazie ad attività svolte di sua iniziativa. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in	(29) ***È opportuno che*** i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza, ovverossia quando vi sono ***gravi*** motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori o grazie ad attività svolte di sua iniziativa. ***Ove possibile,*** il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.

grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.

Or. en

Emendamento 409
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ***sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che*** siano tenuti a segnalare casi di ***potenziale*** abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza, ovverossia quando vi sono ***ragionevoli*** motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online***. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione***. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza eseguendo un ordine di rilevazione, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori o grazie ad attività svolte di sua iniziativa. Il prestatore dovrebbe riferire un	(29) ***È opportuno che*** i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico siano tenuti a segnalare casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza, ovverossia quando vi sono ***gravi*** motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza eseguendo un ordine di rilevazione, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori o grazie ad attività svolte di sua iniziativa. ***Ove possibile,*** il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.

minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.

Or. en

Motivazione

Il considerando 29 si spinge molto in là dal punto di vista giuridico, imponendo ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di segnalare persino i casi di "potenziale" abuso sessuale su minori, e suggerendo che tutti i prestatori "individuino" proattivamente tali contenuti. Requisiti di questi tipo appaiono eccessivi. Le modifiche sono introdotte per garantire che il considerando resti proporzionato e per assicurare la tutela efficiente dei diritti fondamentali degli utenti.

Emendamento 410
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) ***I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi.*** Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza, ovverossia quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. ***Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi***	(29) Le informazioni che ***i prestatori*** sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza, ovverossia quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. ***Tuttavia, nessuna delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come intesa a fornire una base giuridica per il trattamento dei dati***

sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. ***Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza eseguendo un ordine di rilevazione, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'***abuso sessuale su minori ***o grazie ad attività svolte di sua iniziativa***. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.

personali al solo fine della rilevazione dei casi di abuso sessuale su minori ***online su base volontaria laddove non sia stato emesso un ordine di rilevazione***. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.

Or. en

Motivazione

La prima frase soppressa è palesemente falsa.

La seconda frase soppressa crea un'inutile confusione in merito al significato di "ragionevoli motivi".

La terza frase soppressa spiega inutilmente il termine "irrilevante", il cui significato è perfettamente chiaro.

Emendamento 411
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che	(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che

sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza, ovverossia quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. ***Potrebbe ad esempio aver acquisito*** tale conoscenza ***eseguendo un ordine di rilevazione***, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori ***o grazie ad attività svolte di sua iniziativa***. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.	sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza, ovverossia quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. ***I prestatori possono ottenere*** tale conoscenza ***effettiva, tra l'altro***, da ***indagini di propria iniziativa nonché da*** informazioni segnalate ***o comunicate*** da utenti***, autosegnalate dalle vittime*** o ***da*** organizzazioni***, quali le hotline,*** che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla***, affinché le autorità di contrasto possano concentrarsi sulle segnalazioni che hanno maggiori probabilità di portare al recupero di un minore, all'arresto di un autore di reato o a entrambi***.

Or. en

Emendamento 412
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) È essenziale, inoltre, che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico cooperino con le autorità di contrasto riguardo alla rilevazione di potenziali abusi di minori online e al possesso di prove elettroniche essenziali necessarie per il corretto perseguimento dei casi di abuso sessuale su minore. Al fine di garantire un uso efficace del materiale pedopornografico messo in sicurezza, pertanto, è necessario provvedere, dal punto di vista legale, affinché i prestatori mettano in sicurezza essi stessi non solo i file multimediali e i contenuti di messaggistica istantanea, ma anche i loro metadati. I metadati sono informazioni relative ai documenti/file che riguardano il loro contenuto e i loro parametri tecnici e fisici. Comprendono anche informazioni come l'ora e il luogo della loro creazione, informazioni sui dispositivi utilizzati nella loro creazione e in merito alle modifiche apportate ai file. È ragionevole aspettarsi che ogni prestatore di servizi, in caso di divulgazione di contenuti pedopornografici, li metta in sicurezza e poi consegni, su richiesta delle autorità di contrasto, qualsiasi dato indicato sopra che costituisca una prova elettronica nel caso. È opportuno sottolineare che i metadati possono costituire prove rilevanti, che saranno importanti per le autorità di contrasto durante l'indagine, e che la loro natura effimera e facilmente modificabile richiede che siano messi immediatamente in sicurezza, in quanto possono contribuire all'identificazione non solo dell'autore del reato e delle altre persone collegate ai contenuti caricati, ma anche delle vittime.

Or. en

Emendamento 413
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) ***Per*** garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.	(30) ***Occorre*** garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato***. Qualsiasi rimozione o disabilitazione dell'accesso dovrebbe rispettare i diritti fondamentali degli utenti del servizio***, ***compreso il diritto alla libertà di espressione e di informazione.*** Le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 414
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più	(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più

rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie ***o autorità amministrative indipendenti*** competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.	rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori. ***Gli utenti dovrebbero comunque ricevere una notifica ogniqualvolta una relazione che li riguarda sia trasmessa dal Centro dell'UE a un'autorità nazionale competente, affinché possano esercitare il diritto di ricorso.***
	Or. en

Emendamento 415
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore	(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, ***e al fine di impedirne o limitarne la diffusione,*** le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il

dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 416
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile ***una volta rilevato***, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione ***o la disabilitazione dell'accesso*** può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.	(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 417
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie ***o autorità amministrative indipendenti*** competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.	(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie competenti di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 418
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli obblighi del presente regolamento non si applicano ai prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione. Questi stessi servizi però possono sempre essere utilizzati per diffondere materiale pedopornografico da o per utenti nell'Unione, con conseguente danno per i minori e la società in senso lato, anche se le attività dei prestatori non sono specificamente orientate verso gli Stati membri e il numero totale di utenti	***soppresso***

di tali servizi nell'Unione è limitato. Per motivi giuridici e pratici può non essere ragionevolmente possibile imporre a tali prestatori di rimuovere il materiale o disabilitarne l'accesso, neanche attraverso la cooperazione con le autorità competenti del paese terzo in cui sono stabiliti. Pertanto, in linea con le prassi esistenti in diversi Stati membri, dovrebbe essere possibile imporre ai prestatori di servizi di accesso a internet di prendere misure ragionevoli per bloccare l'accesso nell'Unione degli utenti a tale materiale.

Or. en

Emendamento 419
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli obblighi del presente regolamento non si applicano ai prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione. Questi stessi servizi però possono sempre essere utilizzati per diffondere materiale pedopornografico da o per utenti nell'Unione, con conseguente danno per i minori e la società in senso lato, anche se le attività dei prestatori non sono specificamente orientate verso gli Stati membri e il numero totale di utenti di tali servizi nell'Unione è limitato. ***Per motivi giuridici e pratici può non*** essere ***ragionevolmente*** possibile imporre a tali prestatori di rimuovere il materiale o disabilitarne l'accesso***, neanche attraverso la cooperazione con le autorità competenti del paese terzo in cui sono stabiliti***. ***Pertanto, in linea con le prassi esistenti in diversi*** Stati membri***, dovrebbe essere possibile imporre ai prestatori di servizi di accesso a internet di prendere misure***	(32) Gli obblighi del presente regolamento non si applicano ai prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione. Questi stessi servizi però possono sempre essere utilizzati per diffondere materiale pedopornografico da o per utenti nell'Unione, con conseguente danno per i minori e la società in senso lato, anche se le attività dei prestatori non sono specificamente orientate verso gli Stati membri e il numero totale di utenti di tali servizi nell'Unione è limitato. ***Poiché tutti i paesi del mondo hanno ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ONU o il relativo protocollo opzionale concernente la pornografia rappresentante bambini, dovrebbe*** essere ***sempre*** possibile imporre a tali prestatori di rimuovere il materiale o disabilitarne l'accesso. ***In caso di problemi relativi a giurisdizioni specifiche, la Commissione e gli*** Stati membri

ragionevoli per ***bloccare l'accesso nell'Unione degli utenti a tale materiale***.	***dovrebbero esercitare tutte le pressioni diplomatiche possibili*** per ***porre rimedio alla situazione***.

Or. en

Emendamento 420
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) A fini di coerenza, efficienza ed efficacia e per ridurre al minimo il rischio di elusione, gli ordini di blocco dovrebbero basarsi sull'elenco di identificatori uniformi di risorse predisposto e fornito a livello centrale dal Centro dell'UE sulla base di materiali, diligentemente verificati, trasmessi dalle autorità competenti degli Stati membri, che portano a elementi specifici di abuso sessuale su minori accertato. Per evitare misure ingiustificate o sproporzionate, in particolare misure che ingeriscono nei diritti fondamentali in gioco, segnatamente, oltre ai diritti dei minori, la libertà di espressione e di informazione degli utenti e la libertà d'impresa del prestatore, dovrebbero essere previste limitazioni e garanzie adeguate. In particolare è opportuno garantire che gli oneri a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet interessati non siano irragionevoli, che la necessità e la proporzionalità dell'ordine di blocco siano valutate con diligenza anche dopo la sua emissione e che sia il prestatore che l'utente interessato dispongano di mezzi efficaci di ricorso giurisdizionale e non giurisdizionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 421
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) A fini di coerenza, efficienza ed efficacia e per ridurre al minimo il rischio di elusione, gli ordini di blocco dovrebbero basarsi sull'elenco di identificatori uniformi di risorse predisposto e fornito a livello centrale dal Centro dell'UE sulla base di materiali, diligentemente verificati, trasmessi dalle autorità competenti degli Stati membri, che portano a elementi specifici di abuso sessuale su minori accertato. Per evitare misure ingiustificate o sproporzionate, in particolare misure che ingeriscono nei diritti fondamentali in gioco, segnatamente, oltre ai diritti dei minori, la libertà di espressione e di informazione degli utenti e la libertà d'impresa del prestatore, dovrebbero essere previste limitazioni e garanzie adeguate. In particolare è opportuno garantire che gli oneri a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet interessati non siano irragionevoli, che la necessità e la proporzionalità dell'ordine di blocco siano valutate con diligenza anche dopo la sua emissione e che sia il prestatore che l'utente interessato dispongano di mezzi efficaci di ricorso giurisdizionale e non giurisdizionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 422
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) ***La*** diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale. Le vittime dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae.	(35) ***Qualsiasi*** diffusione di materiale pedopornografico***, compresa la diffusione non consensuale di materiale autogenerato,*** è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale***. La diffusione ripetuta di materiale pedopornografico costituisce una forma di vittimizzazione secondaria che potrebbe causare conseguenze negative durature sulle vittime***. Le vittime dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae. ***Il personale che si occupa di tali casi dovrebbe avere una formazione specifica per interagire con le vittime di gravi abusi.***

Or. en

Emendamento 423
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti ***della vittima ritratta*** in detto materiale. ***Le vittime*** dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico	(35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti ***dei sopravvissuti ritratti*** in detto materiale. ***I sopravvissuti*** dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al

segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che ***le*** ritrae.	pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che ***li*** ritrae ***e avere il diritto di richiedere la cancellazione del materiale pedopornografico***. ***In tal caso, i sopravvissuti dovrebbero avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE tramite le autorità coordinatrici.***

Or. en

Emendamento 424
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale. Le vittime dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae.	(35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale. Le vittime ***o il loro rappresentante ufficiale riconosciuto*** dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae ***o lo rimuovano***.

Or. en

Emendamento 425
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale. Le vittime dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae.	(35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale. Le vittime dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae.
	Or. en

Emendamento 426
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Come sottolineato nella strategia della Commissione[1 bis], i minori stessi devono avere le conoscenze e gli strumenti che possono aiutarli a non cadere vittime di abusi quando possibile e devono essere informati del fatto che determinati comportamenti non sono accettabili. La rete di centri per un Internet più sicuro, finanziata dalla Commissione, sensibilizza alla sicurezza online e fornisce informazioni, risorse e assistenza attraverso linee di assistenza telefonica e hotline su un'ampia gamma di tematiche riguardanti la sicurezza digitale, tra cui l'adescamento e il sexting. La campagna "Uno su cinque" del Consiglio d'Europa e l'iniziativa "#SayNo" di Europol sono ulteriori

esempi di come procedere. Quando si verificano abusi, i minori devono sentirsi al sicuro e legittimati a parlare, reagire e segnalare, anche quando gli abusi sono commessi da persone di fiducia, come spesso accade. Devono inoltre avere accesso a canali sicuri, accessibili e adeguati all'età per denunciare gli abusi senza timore. Come affermato nella raccomandazione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza[1 ter], gli Stati parte dovrebbero garantire che l'alfabetizzazione digitale sia realizzata nelle scuole, come parte dei programmi di insegnamento di base, a partire dal livello prescolare e per tutti gli anni di istruzione scolastica, e che tali pedagogie siano valutate sulla base dei loro risultati. I programmi di studio dovrebbero includere le conoscenze e le competenze necessarie per gestire in modo sicuro un'ampia gamma di strumenti e risorse digitali, compresi quelli relativi ai contenuti, alla creazione, alla collaborazione, alla partecipazione, alla socializzazione e all'impegno civico.

*[1 bis] **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori, COM(2020) 607 final.***

*[1 ter] **Commento generale n. 25 (2021) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sui diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale, CRC/C/GC/25.***

Or. en

Emendamento 427
Patrick Breyer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.	(36) ***Al fine di evitare che i minori cadano vittime di abusi online, i prestatori, per i quali è provato che il loro servizio è utilizzato abitualmente o sistematicamente a fini di abuso sessuale su minori online, dovrebbero fornire un'assistenza ragionevole, predisponendo meccanismi di allerta e segnalazione che risultino ben visibili sulle loro piattaforme. Il meccanismo di allerta potrebbe consistere, ad esempio, nel collegare le potenziali vittime a servizi locali quali linee di assistenza telefonica, organizzazioni per i diritti delle vittime e di sostegno o hotline di emergenza. Essi dovrebbero garantire un seguito adeguato, in caso di segnalazione o di allerta, nella lingua scelta dall'utente per avvalersi del loro servizio.*** Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo

svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di ***ricevere un adeguato sostegno psicosociale, sensibile alla dimensione di genere e di facile utilizzo per i minori, e di*** essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE ***e dai suoi partner pertinenti, quali linee di assistenza telefonica per i minori o altri meccanismi di sostegno psicosociale***, tramite le autorità coordinatrici. ***Gli Stati membri dovrebbero istituire linee di assistenza telefonica e hotline per minori nonché migliorarne il funzionamento, anche attraverso finanziamenti e sviluppo di capacità, in linea con l'articolo 96 della direttiva (UE) 2018/1972. L'identificazione delle vittime è fondamentale non solo per rilevare i casi di abuso sessuale online su minori, ma anche per prevenire la vittimizzazione, arrestare l'ulteriore diffusione di materiale dannoso e garantire che le vittime possano beneficiare dell'assistenza disponibile. Tuttavia, tale identificazione delle vittime richiede un elevato grado di specializzazione e risorse adeguate. Pertanto, gli sforzi compiuti dal Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica per l'identificazione delle vittime dovrebbero essere integrati a livello nazionale.***

Or. en

Emendamento 428
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale	(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale

pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.

pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici. ***I prestatori dovrebbero creare e gestire un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare che consenta agli utenti di segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online sulla loro piattaforma. I prestatori dovrebbero anche offrire assistenza ragionevole agli utenti che segnalano tali casi, come l'attuazione di sistemi visibili di allerta e segnalazione sulle loro piattaforme, oltre a fornire collegamenti a organizzazioni locali come le hotline, le linee di assistenza telefonica o le organizzazioni per i diritti delle vittime, al fine di aiutare le potenziali vittime.***

Or. en

Emendamento 429
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso ***dal*** Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.	(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima ***o il suo rappresentante legale*** che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe ***essere facile da usare e*** rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso ***da personale specificamente formato del*** Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.

Or. en

Emendamento 430
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti ***della vittima ritratta*** in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano ***la vittima*** che chiede la rimozione ***o la disabilitazione dell'accesso al*** materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione ***o disabilitazione dell'accesso agli*** stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione ***o a disabilitare l'accesso*** può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere ***alle vittime*** il diritto di essere ***assistite*** in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.	(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti ***del sopravvissuto ritratto*** in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano ***il sopravvissuto*** che chiede la rimozione ***del*** materiale in questione ***in maniera tempestiva, per ridurre al minimo le ripercussioni di tali reati sulla salute fisica e mentale del minore***. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione ***degli*** stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere ***ai sopravvissuti*** il diritto ***di ricevere un sostegno adeguato e*** di essere ***assistiti*** in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.

Or. en

Emendamento 431
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno ***alle vittime***, è opportuno che ***queste*** siano ***autorizzate*** a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra ***la vittima*** e il Centro dell'UE.	(37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno ***ai sopravvissuti***, è opportuno che ***questi*** siano ***informati dell'esistenza di tali funzioni nonché autorizzati*** a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra ***il sopravvissuto*** e il Centro dell'UE.

Or. en

Emendamento 432
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Per agevolare l'esercizio del diritto ***delle vittime*** all'informazione e ai fini dell'assistenza e del sostegno alla rimozione ***o alla disabilitazione dell'accesso***, è opportuno che ***alla vittima*** sia permesso di indicare l'elemento o gli elementi del materiale pedopornografico su cui cerca di ottenere informazioni o che intende far rimuovere ***o di cui chiede sia disabilitato l'accesso***, fornendo l'immagine o le immagini o il video o i video stessi, o indicando gli identificatori uniformi di risorse che portano all'elemento o agli elementi specifici del materiale pedopornografico in questione, o con altra rappresentazione che permetta di identificare inequivocabilmente detto o detti elementi.	(38) Per agevolare l'esercizio del diritto ***dei sopravvissuti*** all'informazione e ai fini dell'assistenza e del sostegno alla rimozione, è opportuno che ***al sopravvissuto*** sia permesso di indicare l'elemento o gli elementi del materiale pedopornografico su cui cerca di ottenere informazioni o che intende far rimuovere, fornendo l'immagine o le immagini o il video o i video stessi, o indicando gli identificatori uniformi di risorse che portano all'elemento o agli elementi specifici del materiale pedopornografico in questione, o con altra rappresentazione che permetta di identificare inequivocabilmente detto o detti elementi.

Or. en

Emendamento 433

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali.	(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali. ***L'autorità coordinatrice dovrebbe sorvegliare l'attuazione del regolamento, comprese le questioni relative alla prevenzione, all'educazione e alla sensibilizzazione, nonché organizzare e promuovere formazioni periodiche per i funzionari, comprese le autorità di contrasto, che trattano casi che coinvolgono minori.***

Or. en

Emendamento 434
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia	(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia

nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali.

nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali. ***L'autorità coordinatrice dovrebbe vigilare sulle questioni relative alla prevenzione, all'educazione e alla sensibilizzazione, nonché organizzare e promuovere formazioni periodiche per i funzionari, comprese le autorità di contrasto, che trattano casi che coinvolgono minori.***

Or. en

Emendamento 435
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila***; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice***. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di	(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di

contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali.	esecuzione di altre autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 436
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Data la necessità di garantire l'efficacia degli obblighi imposti, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici poteri di esecuzione per contrastare le eventuali violazioni del presente regolamento. ***Tali poteri dovrebbero includere la facoltà di limitare temporaneamente l'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, solo se tecnicamente infattibile, l'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale si verifica la violazione. Alla luce dell'elevato livello di ingerenza nei diritti degli utenti e dei prestatori dei servizi che tale potere comporta, quest'ultimo dovrebbe essere esercitato solo se ricorrono determinate condizioni. Tra queste, la condizione che la violazione implichi il favoreggiamento sistematico e strutturale di reati di abuso sessuale su minori, il che dovrebbe intendersi riferito a una situazione in cui risulti evidente da tutti gli elementi di prova disponibili che il favoreggiamento si è verificato su larga scala e per lungo tempo.***	(48) Data la necessità di garantire l'efficacia degli obblighi imposti, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici poteri di esecuzione per contrastare le eventuali violazioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 437
Patrick Breyer

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate ***nella pratica*** le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione***,*** rimozione ***o blocco*** che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni ***servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE, per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori interessati***.	(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione ***o*** rimozione che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni ***pertinenti***.

Or. en

Emendamento 438
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione, rimozione o blocco che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE, per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori	(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione, rimozione o blocco che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE ***e reagendo tempestivamente all'evoluzione delle tendenze nella diffusione e nella monetizzazione di materiale pedopornografico***, per rilevare la

interessati.

diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori interessati.

Or. en

Emendamento 439
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di ***rilevazione,*** rimozione ***o blocco*** che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni ***servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE,*** per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto ***o nuovo*** nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori interessati.	(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rimozione che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori interessati.

Or. en

Emendamento 440
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle	(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle

relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione, rimozione o blocco che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE, per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori interessati.	relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione ***volontaria***, ***rilevazione,*** rimozione o blocco che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE, per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori interessati.
	Or. en

Emendamento 441
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 bis) Gli ordini di rilevazione, che richiederebbero il monitoraggio, da parte dei prestatori di servizi di comunicazione, delle attività online dei loro utenti al fine di rilevare materiale pedopornografico, dovrebbero essere imposti solo come ultima istanza nei casi in cui un prestatore abbia agito in malafede e non abbia cooperato con le autorità competenti. Il ricorso agli ordini di rilevazione dovrebbe essere proporzionato, necessario e soggetto a tutele rigorose, e dovrebbe essere utilizzato solo da un'autorità giudiziaria o altro organismo indipendente di vigilanza. In ogni caso, gli utenti non dovrebbero essere puniti semplicemente per l'utilizzo di un servizio di comunicazione e qualsiasi misura adottata per rilevare o rimuovere il materiale pedopornografico dovrebbe essere attuata con modalità che rispettino la vita privata e gli altri diritti fondamentali degli utenti.
	Or. en

Emendamento 442
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Per garantire che i prestatori di servizi di hosting vengano a conoscenza dell'uso improprio fatto dei loro servizi e ***dare*** loro ***la possibilità*** di agire con celerità per rimuovere materiale o disabilitare l'accesso ***a titolo volontario***, è opportuno che l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento possa comunicare a detti prestatori***, per loro considerazione volontaria,*** la presenza nei loro servizi di materiale pedopornografico noto e ***chiederne*** la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. ***Tali attività di comunicazione dovrebbero essere chiaramente distinte dai poteri conferiti alle autorità coordinatrici a norma del presente regolamento di chiedere l'emissione di ordini di rimozione, in virtù dei quali il prestatore interessato ha l'obbligo giuridico vincolante di rimuovere il materiale in questione o di disabilitarne l'accesso entro un termine stabilito.***	(50) Per garantire che i prestatori di servizi di hosting vengano a conoscenza dell'uso improprio fatto dei loro servizi e ***chiedere*** loro di agire con celerità per rimuovere materiale o disabilitare l'accesso, è opportuno che l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento possa comunicare a detti prestatori la presenza nei loro servizi di materiale pedopornografico noto e ***ordinarne*** la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

Or. en

Motivazione

Se un organismo coordinatore comunica l'effettiva conoscenza di materiale pedopornografico noto diffuso da criminali sui servizi di hosting di un prestatore, la rimozione dovrebbe essere obbligatoria e non "per considerazione volontaria" del prestatore.

Emendamento 443
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Per garantire che i prestatori di servizi di hosting vengano a conoscenza dell'uso improprio fatto dei loro servizi e dare loro la possibilità di agire con celerità per rimuovere materiale ***o disabilitare l'accesso*** a titolo volontario, è opportuno che l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento possa comunicare a detti prestatori, per loro considerazione volontaria, la presenza nei loro servizi di materiale pedopornografico noto e chiederne la rimozione ***o la disabilitazione dell'accesso***. Tali attività di comunicazione dovrebbero essere chiaramente distinte dai poteri conferiti alle autorità coordinatrici a norma del presente regolamento di chiedere l'emissione di ordini di rimozione, in virtù dei quali il prestatore interessato ha l'obbligo giuridico vincolante di rimuovere il materiale in questione ***o di disabilitarne l'accesso*** entro un termine stabilito.	(50) Per garantire che i prestatori di servizi di hosting vengano a conoscenza dell'uso improprio fatto dei loro servizi e dare loro la possibilità di agire con celerità per rimuovere materiale a titolo volontario, è opportuno che l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento possa comunicare a detti prestatori, per loro considerazione volontaria, la presenza nei loro servizi di materiale pedopornografico noto e chiederne la rimozione. Tali attività di comunicazione dovrebbero essere chiaramente distinte dai poteri conferiti alle autorità coordinatrici a norma del presente regolamento di chiedere l'emissione di ordini di rimozione, in virtù dei quali il prestatore interessato ha l'obbligo giuridico vincolante di rimuovere il materiale in questione entro un termine stabilito.

Or. en

Emendamento 444
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di rilevazione e di blocco obbligatori dell'abuso sessuale su minori online istituito dal presente regolamento, è essenziale che il Centro dell'UE riceva, tramite le autorità coordinatrici, materiale identificato come pedopornografico o trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori, rilevati ad esempio nel corso di un'indagine penale, in modo che detto materiale o dette	***soppresso***

conversazioni possano fungere da base accurata e affidabile per la generazione, da parte del Centro dell'UE, di indicatori di abuso. Per conseguire questo risultato, l'identificazione dovrebbe seguire una valutazione diligente, condotta nel contesto di una procedura che garantisca esiti equi e obiettivi dalle stesse autorità coordinatrici o da un organo giurisdizionale o altra autorità amministrativa indipendente diversa dall'autorità coordinatrice. Seppur importante anche in altri contesti, la rapidità nel valutare, identificare e trasmettere tale materiale è fondamentale quando si tratta di materiale pedopornografico nuovo e di adescamento di minori segnalati a norma del presente regolamento, poiché questo materiale può portare all'individuazione di un abuso in corso o imminente e può salvare vittime. Per questo motivo è opportuno fissare termini specifici applicabili alle segnalazioni.

Or. en

Emendamento 445
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Ai fini del corretto funzionamento del ***sistema di rilevazione e di blocco obbligatori dell'abuso sessuale su minori online istituito dal*** presente regolamento, è essenziale che il Centro dell'UE riceva, tramite le autorità coordinatrici, materiale identificato come pedopornografico ***o trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori***, ***rilevati*** ad esempio nel corso di un'indagine penale, in modo che detto materiale ***o dette***	(55) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, è essenziale che il Centro dell'UE riceva, tramite le autorità coordinatrici, materiale identificato come pedopornografico, ***rilevato*** ad esempio nel corso di un'indagine penale, in modo che detto materiale ***possa*** fungere da base accurata e affidabile per la generazione, da parte del Centro dell'UE, di indicatori di abuso. Per conseguire questo risultato, l'identificazione dovrebbe seguire una

conversazioni possano fungere da base accurata e affidabile per la generazione, da parte del Centro dell'UE, di indicatori di abuso. Per conseguire questo risultato, l'identificazione dovrebbe seguire una valutazione diligente, condotta nel contesto di una procedura che garantisca esiti equi e obiettivi dalle stesse autorità coordinatrici o da un organo giurisdizionale ***o altra autorità amministrativa indipendente diversa dall'autorità coordinatrice***. Seppur importante anche in altri contesti, la rapidità nel valutare, identificare e trasmettere tale materiale è fondamentale quando si tratta di materiale pedopornografico nuovo ***e di adescamento di minori segnalati a norma del presente regolamento***, poiché questo materiale può portare all'individuazione di un abuso in corso o imminente e può salvare vittime. Per questo motivo è opportuno fissare termini specifici applicabili alle segnalazioni.

valutazione diligente, condotta nel contesto di una procedura che garantisca esiti equi e obiettivi dalle stesse autorità coordinatrici o da un organo giurisdizionale. Seppur importante anche in altri contesti, la rapidità nel valutare, identificare e trasmettere tale materiale è fondamentale quando si tratta di materiale pedopornografico nuovo, poiché questo materiale può portare all'individuazione di un abuso in corso o imminente e può salvare vittime. Per questo motivo è opportuno fissare termini specifici applicabili alle segnalazioni.

Or. en

Emendamento 446
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di rilevazione ***e di blocco obbligatori*** dell'abuso sessuale su minori ***online*** istituito dal presente regolamento, è essenziale che il Centro dell'UE riceva, tramite le autorità coordinatrici, materiale identificato come pedopornografico ***o trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori***, ***rilevati*** ad	(55) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di rilevazione ***obbligatorio*** dell'abuso sessuale su minori istituito dal presente regolamento, è essenziale che il Centro dell'UE riceva, tramite le autorità coordinatrici, materiale identificato come pedopornografico, ***rilevato*** ad esempio nel corso di un'indagine penale, in modo che detto materiale ***possa*** fungere da base

esempio nel corso di un'indagine penale, in modo che detto materiale ***o dette conversazioni possano*** fungere da base accurata e affidabile per la generazione, da parte del Centro dell'UE, di indicatori di abuso. Per conseguire questo risultato, l'identificazione dovrebbe seguire una valutazione diligente, condotta nel contesto di una procedura che garantisca esiti equi e obiettivi dalle stesse autorità coordinatrici o da un organo giurisdizionale o altra autorità amministrativa indipendente diversa dall'autorità coordinatrice. Seppur importante anche in altri contesti, la rapidità nel valutare, identificare e trasmettere tale materiale è fondamentale quando si tratta di materiale pedopornografico nuovo ***e di adescamento di minori segnalati*** a norma del presente regolamento, poiché questo materiale può portare all'individuazione di un abuso in corso o imminente e può salvare vittime. Per questo motivo è opportuno fissare termini specifici applicabili alle segnalazioni.

accurata e affidabile per la generazione, da parte del Centro dell'UE, di indicatori di abuso. Per conseguire questo risultato, l'identificazione dovrebbe seguire una valutazione diligente, condotta nel contesto di una procedura che garantisca esiti equi e obiettivi dalle stesse autorità coordinatrici o da un organo giurisdizionale o altra autorità amministrativa indipendente diversa dall'autorità coordinatrice. Seppur importante anche in altri contesti, la rapidità nel valutare, identificare e trasmettere tale materiale è fondamentale quando si tratta di materiale pedopornografico nuovo ***segnalato*** a norma del presente regolamento, poiché questo materiale può portare all'individuazione di un abuso in corso o imminente e può salvare vittime. Per questo motivo è opportuno fissare termini specifici applicabili alle segnalazioni.

Or. en

Emendamento 447
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(55 bis) Tutte le comunicazioni contenenti materiale illegale dovrebbero essere cifrate secondo lo stato dell'arte; l'accesso del personale a tali contenuti dovrebbe essere limitato allo stretto necessario e accuratamente registrato. I detti accessi registrati dovrebbero essere conservati per un minimo di dieci anni.

Or. en

Emendamento 448
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per far sì che gli indicatori generati dal Centro dell'UE ai fini della rilevazione siano quanto più completi, le autorità coordinatrici dovrebbero trasmettere in modo proattivo il materiale e le trascrizioni pertinenti. È tuttavia opportuno che anche il Centro dell'UE sia autorizzato a portare determinati materiali o conversazioni all'attenzione delle autorità coordinatrici per i predetti fini.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 449
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per far sì che gli indicatori generati dal Centro dell'UE ***ai fini della rilevazione*** siano quanto più completi, le autorità coordinatrici dovrebbero trasmettere in modo proattivo il materiale e le trascrizioni pertinenti. È tuttavia opportuno che anche il Centro dell'UE sia autorizzato a portare determinati materiali o conversazioni all'attenzione delle autorità coordinatrici per i predetti fini.	(56) Per far sì che gli indicatori generati dal Centro dell'UE siano quanto più completi, le autorità coordinatrici dovrebbero trasmettere in modo proattivo il materiale e le trascrizioni pertinenti. È tuttavia opportuno che anche il Centro dell'UE sia autorizzato a portare determinati materiali o conversazioni all'attenzione delle autorità coordinatrici per i predetti fini.

Or. en

Emendamento 450
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per far sì che gli indicatori generati dal Centro dell'UE ai fini della rilevazione siano quanto più completi, le autorità coordinatrici dovrebbero trasmettere in modo proattivo il materiale e le trascrizioni pertinenti. È tuttavia opportuno che anche il Centro dell'UE sia autorizzato a portare determinati materiali ***o conversazioni*** all'attenzione delle autorità coordinatrici per i predetti fini.	(56) Per far sì che gli indicatori generati dal Centro dell'UE ai fini della rilevazione siano quanto più completi, le autorità coordinatrici dovrebbero trasmettere in modo proattivo il materiale e le trascrizioni pertinenti. È tuttavia opportuno che anche il Centro dell'UE sia autorizzato a portare determinati materiali all'attenzione delle autorità coordinatrici per i predetti fini.

Or. en

Emendamento 451
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati offrono servizi in molti Stati membri se non in tutti, mentre secondo il presente regolamento un solo Stato membro ha giurisdizione nei confronti di un dato prestatore. È perciò indispensabile che, nello svolgimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri, l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro cui appartiene la giurisdizione tenga conto degli interessi di tutti gli utenti nell'Unione, senza distinzioni in funzione di elementi quali il luogo in cui si trovano o la	(57) Alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati offrono servizi in molti Stati membri se non in tutti, mentre secondo il presente regolamento un solo Stato membro ha giurisdizione nei confronti di un dato prestatore. È perciò indispensabile che, nello svolgimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri, l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro cui appartiene la giurisdizione tenga conto degli interessi di tutti gli utenti nell'Unione, senza distinzioni in funzione di elementi quali il luogo in cui si trovano o la

cittadinanza, e che le autorità coordinatrici cooperino tra loro in modo efficace ed efficiente. Per agevolare tale cooperazione, è opportuno prevedere i necessari meccanismi e sistemi di condivisione delle informazioni. La cooperazione non deve pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di prevedere scambi sistematici di vedute con altre autorità pubbliche, ove pertinente per lo svolgimento dei compiti di tali altre autorità e dell'autorità coordinatrice.	cittadinanza, e che le autorità coordinatrici cooperino tra loro in modo efficace ed efficiente. Per agevolare tale cooperazione, è opportuno prevedere i necessari meccanismi e sistemi di condivisione delle informazioni. La cooperazione non deve pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di prevedere scambi sistematici di vedute con altre autorità pubbliche, ove pertinente per lo svolgimento dei compiti di tali altre autorità e dell'autorità coordinatrice***, e di ricevere relazioni in merito alle tendenze nella diffusione e monetizzazione del materiale pedopornografico dalle pertinenti organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico per contrastare l'abuso sessuale di minori e da altri portatori di interessi, compresi i prestatori di servizi***.
	Or. en

Emendamento 452
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) In particolare, al fine di agevolare la cooperazione necessaria per il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti dal presente regolamento, il Centro dell'UE dovrebbe istituire i necessari sistemi di condivisione delle informazioni e provvedere alla loro manutenzione. ***Nel farlo, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") e con le autorità nazionali e basarsi, se del caso, sui sistemi esistenti e sulle migliori pratiche.***	(58) In particolare, al fine di agevolare la cooperazione necessaria per il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti dal presente regolamento, il Centro dell'UE dovrebbe istituire i necessari sistemi di condivisione delle informazioni e provvedere alla loro manutenzione.
	Or. en

Emendamento 453
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) In particolare, al fine di agevolare la cooperazione necessaria per il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti dal presente regolamento, il Centro dell'UE dovrebbe istituire i necessari sistemi di condivisione delle informazioni e provvedere alla loro manutenzione. Nel farlo, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") e con le autorità nazionali e basarsi, se del caso, sui sistemi esistenti e sulle migliori pratiche.	(58) In particolare, al fine di agevolare la cooperazione necessaria per il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti dal presente regolamento, il Centro dell'UE dovrebbe istituire i necessari sistemi di condivisione delle informazioni ***sicuri*** e provvedere alla loro manutenzione. Nel farlo, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") e con le autorità nazionali e basarsi, se del caso, sui sistemi esistenti e sulle migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 454
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento e contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro dell'UE dovrebbe fungere da facilitatore centrale, svolgendo una serie di compiti specifici. Lo svolgimento di questi compiti presuppone solide garanzie di indipendenza, in particolare dalle autorità di contrasto, una struttura di governance che assicuri un adempimento efficace, efficiente e coerente dei diversi compiti e una personalità giuridica che permetta al Centro di interagire efficacemente con tutti	(59) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento e contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro dell'UE dovrebbe fungere da facilitatore centrale, svolgendo una serie di compiti specifici. Lo svolgimento di questi compiti presuppone solide garanzie di indipendenza, in particolare dalle autorità di contrasto, ***tra cui Europol,*** una struttura di governance che assicuri un adempimento efficace, efficiente e coerente dei diversi compiti e una personalità giuridica che permetta al Centro di

i portatori di interessi. È pertanto opportuno che il Centro dell'UE sia istituito come agenzia decentrata dell'Unione.	interagire efficacemente con tutti i portatori di interessi. È pertanto opportuno che il Centro dell'UE sia istituito come agenzia decentrata dell'Unione.

Or. en

Emendamento 455
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di ***rilevazione,*** segnalazione ***e blocco*** imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione ***del*** materiale pedopornografico ***o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso*** da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online.	(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di segnalazione imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione ***dell'accesso al*** materiale pedopornografico da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online.

Or. en

Emendamento 456

Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online.	(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online.

Or. en

Emendamento 457
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Ai fini della certezza del diritto e	(60) Ai fini della certezza del diritto e

dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi ***di rilevazione, segnalazione e blocco*** imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online.	dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online.

Or. en

Emendamento 458
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Il Centro dell'UE dovrebbe fornire informazioni attendibili sulle attività che possono ragionevolmente configurare abuso sessuale su minori online, in modo da consentirne la rilevazione e il blocco conformemente al presente regolamento. Data la natura del materiale pedopornografico, tali informazioni attendibili devono essere fornite senza che il materiale sia condiviso. Il Centro dell'UE dovrebbe pertanto generare	***soppresso***

indicatori accurati e affidabili, basati su materiale pedopornografico e di adescamento di minori identificato tale, trasmesso dalle autorità coordinatrici conformemente alle disposizioni pertinenti del presente regolamento. Tali indicatori dovrebbero consentire alle tecnologie di rilevare la diffusione dello stesso materiale (materiale noto) o di altro materiale pedopornografico (materiale nuovo) o atti di adescamento di minori, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 459
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Il Centro dell'UE dovrebbe fornire informazioni attendibili sulle attività che possono ragionevolmente configurare abuso sessuale su minori online, in modo da consentirne la rilevazione e il blocco conformemente al presente regolamento. Data la natura del materiale pedopornografico, tali informazioni attendibili devono essere fornite senza che il materiale sia condiviso. Il Centro dell'UE dovrebbe pertanto generare indicatori accurati e affidabili, basati su materiale pedopornografico e di adescamento di minori identificato tale, trasmesso dalle autorità coordinatrici conformemente alle disposizioni pertinenti del presente regolamento. Tali indicatori dovrebbero consentire alle tecnologie di rilevare la diffusione dello stesso materiale (materiale noto) o di altro materiale pedopornografico (materiale nuovo) o atti di adescamento di minori, a seconda dei casi.	(61) Il Centro dell'UE dovrebbe fornire informazioni attendibili sulle attività che possono ragionevolmente configurare abuso sessuale su minori online, in modo da consentirne la rilevazione e il blocco conformemente al presente regolamento. Data la natura del materiale pedopornografico, tali informazioni attendibili devono essere fornite senza che il materiale sia condiviso. Il Centro dell'UE dovrebbe pertanto generare indicatori accurati e affidabili, basati su materiale pedopornografico e di adescamento di minori identificato tale, trasmesso dalle autorità coordinatrici ***oppure, laddove opportuno, dalle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico per contrastare gli abusi sessuali nei confronti dei minori,*** conformemente alle disposizioni pertinenti del presente regolamento. Tali indicatori dovrebbero consentire alle tecnologie di rilevare la diffusione dello stesso materiale (materiale noto) o di altro materiale pedopornografico

(materiale nuovo) o atti di adescamento di minori, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 460
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(61 bis) Il Centro dell'UE dovrebbe essere incaricato della fornitura di assistenza alle autorità coordinatrici, della generazione di ricerche, delle tecniche di prevenzione e della condivisione di conoscenze, migliori prassi e competenze in materia di abuso sessuale su minori online, di iniziative di successo in materia di abilità e competenze digitali in modo adeguato all'età, compresa l'alfabetizzazione mediatica, e in materia di educazione sessuale, reagendo tempestivamente alle tendenze in evoluzione in merito alla diffusione del materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 461
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Affinché il sistema istituito dal presente regolamento funzioni correttamente, è opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato di creare banche dati per ciascuno di questi tre tipi di abuso sessuale su minori online, di gestirle e	***soppresso***

provvedere alla loro manutenzione. A fini di rendicontabilità e per consentire eventuali rettifiche, il Centro dell'UE dovrebbe tenere registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori.

Or. en

Emendamento 462
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Onde garantire la tracciabilità del processo di segnalazione e delle attività intraprese a seguito delle segnalazioni e dare un riscontro ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, generando statistiche sulle segnalazioni e sull'affidabilità e celerità nel gestirle e trattarle, è opportuno che il Centro dell'UE crei un'apposita banca dati delle segnalazioni. Perché sia possibile raggiungere questi obiettivi, la banca dati dovrebbe anche contenere informazioni pertinenti relative alle segnalazioni, in particolare indicatori rappresentativi del materiale interessato e tag accessori, da cui si possa desumere ad esempio che un'immagine o un video segnalato fa parte di una serie di immagini o video che ritraggono la stessa o le stesse vittime.	(63) Onde garantire la tracciabilità del processo di segnalazione e delle attività intraprese a seguito delle segnalazioni e dare un riscontro ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico, generando statistiche sulle segnalazioni e sull'affidabilità e celerità nel gestirle e trattarle, è opportuno che il Centro dell'UE crei un'apposita banca dati delle segnalazioni. Perché sia possibile raggiungere questi obiettivi, la banca dati dovrebbe anche contenere informazioni pertinenti relative alle segnalazioni, in particolare indicatori rappresentativi del materiale interessato e tag accessori, da cui si possa desumere ad esempio che un'immagine o un video segnalato fa parte di una serie di immagini o video che ritraggono la stessa o le stesse vittime.

Or. en

Emendamento 463
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento

Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Onde garantire la tracciabilità del processo di segnalazione e delle attività intraprese a seguito delle segnalazioni e dare un riscontro ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, generando statistiche sulle segnalazioni e sull'affidabilità e celerità nel gestirle e trattarle, è opportuno che il Centro dell'UE crei un'apposita banca dati delle segnalazioni. Perché sia possibile raggiungere questi obiettivi, la banca dati dovrebbe anche contenere informazioni pertinenti relative alle segnalazioni, in particolare indicatori rappresentativi del materiale interessato e tag accessori, da cui si possa desumere ad esempio che un'immagine o un video segnalato fa parte di una serie di immagini o video che ritraggono ***la stessa*** o ***le stesse vittime***.	(63) Onde garantire la tracciabilità del processo di segnalazione e delle attività intraprese a seguito delle segnalazioni e dare un riscontro ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, generando statistiche sulle segnalazioni e sull'affidabilità e celerità nel gestirle e trattarle, è opportuno che il Centro dell'UE crei un'apposita banca dati delle segnalazioni. Perché sia possibile raggiungere questi obiettivi, la banca dati dovrebbe anche contenere informazioni pertinenti relative alle segnalazioni, in particolare indicatori rappresentativi del materiale interessato e tag accessori, da cui si possa desumere ad esempio che un'immagine o un video segnalato fa parte di una serie di immagini o video che ritraggono ***lo stesso*** o ***gli stessi sopravvissuti***.

Or. en

Emendamento 464
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Vista la sensibilità dei dati in questione e onde evitare eventuali errori ed usi impropri, è necessario stabilire norme rigorose sull'accesso alle banche dati ***degli indicatori e alla banca dati*** delle segnalazioni, sui dati ivi contenuti e sulla loro sicurezza. ***In particolare è opportuno che i dati non siano memorizzati più a lungo di quanto strettamente necessario. Per questi motivi l'accesso alle banche dati degli indicatori dovrebbe essere***	(64) Vista la sensibilità dei dati in questione e onde evitare eventuali errori ed usi impropri, è necessario stabilire norme rigorose sull'accesso alle banche dati delle segnalazioni, sui dati ivi contenuti e sulla loro sicurezza.

consentito solo alle parti e per le finalità specificate nel presente regolamento, fatti salvi i controlli del Centro dell'UE, ed essere limitato nella durata e nella portata a quanto strettamente necessario per perseguire dette finalità.

Or. en

Emendamento 465
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Vista la sensibilità dei dati in questione e onde evitare eventuali errori ed usi impropri, è necessario stabilire norme rigorose sull'accesso alle banche dati degli indicatori e alla banca dati delle segnalazioni, sui dati ivi contenuti e sulla loro sicurezza. In particolare è opportuno che i dati non siano memorizzati più a lungo di quanto strettamente necessario. Per questi motivi l'accesso alle banche dati degli indicatori dovrebbe essere consentito solo alle parti e per le finalità specificate nel presente regolamento, fatti salvi i controlli del Centro dell'UE, ed essere limitato nella durata e nella portata a quanto strettamente necessario per perseguire dette finalità.	(64) Vista la sensibilità dei dati in questione e onde evitare eventuali errori ed usi impropri, è necessario stabilire norme rigorose sull'accesso alle banche dati degli indicatori e alla banca dati delle segnalazioni, sui dati ivi contenuti e sulla loro sicurezza***. Tali norme dovrebbero essere sempre gestite da personale specificamente formato a tale scopo***. In particolare è opportuno che i dati non siano memorizzati più a lungo di quanto strettamente necessario. Per questi motivi l'accesso alle banche dati degli indicatori dovrebbe essere consentito solo alle parti e per le finalità specificate nel presente regolamento, fatti salvi i controlli del Centro dell'UE, ed essere limitato nella durata e nella portata a quanto strettamente necessario per perseguire dette finalità.

Or. en

Emendamento 466
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Onde evitare segnalazioni erronee di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti investigativi fondamentali, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE. Il Centro dell'UE dovrebbe valutare le segnalazioni al fine di individuare quelle ***manifestamente*** infondate, ovvero quelle per cui sia ***immediatamente*** evidente, ***senza alcuna*** analisi giuridica di fatto ***o*** di merito, che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. Se la segnalazione è ***manifestamente*** infondata, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting segnalante o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalante al fine di permettere miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. Poiché ogni segnalazione potrebbe essere uno strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per salvare la vittima, è opportuno che le segnalazioni siano trattate con la massima celerità.	(65) Onde evitare segnalazioni erronee di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti investigativi fondamentali ***senza ricevere una quantità spropositata di falsi positivi***, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE. Il Centro dell'UE dovrebbe valutare ***approfonditamente*** le segnalazioni al fine di individuare quelle infondate, ovvero quelle per cui sia evidente, ***anche dopo un'***analisi giuridica di fatto ***e*** di merito, che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. Se la segnalazione è infondata, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting segnalante o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalante al fine di permettere miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. Poiché ogni segnalazione potrebbe essere uno strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per salvare la vittima, è opportuno che le segnalazioni siano trattate con la massima celerità.

Or. en

Emendamento 467
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Onde evitare segnalazioni erronee di abuso sessuale su minori online ai sensi	(65) Onde evitare segnalazioni erronee di abuso sessuale su minori online ai sensi

del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti investigativi fondamentali, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE. Il Centro dell'UE dovrebbe valutare le segnalazioni al fine di individuare quelle manifestamente infondate, ovvero quelle per cui sia immediatamente evidente, senza alcuna analisi giuridica di fatto o di merito, che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. Se la segnalazione è manifestamente infondata, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting segnalante o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalante al fine di permettere miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. Poiché ogni segnalazione potrebbe essere uno strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per salvare la vittima, è opportuno che le segnalazioni siano trattate con la massima celerità.	del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti investigativi fondamentali, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE. Il Centro dell'UE dovrebbe valutare le segnalazioni al fine di individuare quelle manifestamente infondate, ovvero quelle per cui sia immediatamente evidente, senza alcuna analisi giuridica di fatto o di merito, che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. Se la segnalazione è manifestamente infondata, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting segnalante o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico segnalante al fine di permettere miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. Poiché ogni segnalazione potrebbe essere uno strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per salvare la vittima, è opportuno che le segnalazioni siano trattate con la massima celerità.

Or. en

Emendamento 468
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Onde evitare segnalazioni erronee di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti investigativi fondamentali, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE. Il Centro dell'UE	(65) Onde evitare segnalazioni erronee di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti investigativi fondamentali, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE. Il Centro dell'UE

dovrebbe valutare le segnalazioni al fine di individuare quelle manifestamente infondate, ovvero quelle per cui sia immediatamente evidente, senza alcuna analisi giuridica di fatto o di merito, che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. Se la segnalazione è manifestamente infondata, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting segnalante o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalante al fine di permettere miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. Poiché ogni segnalazione potrebbe essere uno strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per salvare la vittima, è opportuno che le segnalazioni siano trattate con la massima celerità.	dovrebbe valutare le segnalazioni al fine di individuare quelle manifestamente infondate, ovvero quelle per cui sia immediatamente evidente, senza alcuna analisi giuridica di fatto o di merito, che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. Se la segnalazione è manifestamente infondata, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting segnalante o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico segnalante al fine di permettere miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. Poiché ogni segnalazione potrebbe essere uno strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per salvare la vittima, è opportuno che le segnalazioni siano trattate con la massima celerità.

Or. en

Emendamento 469
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere le vittime, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito	(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere le vittime, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito

dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche ***poter chiedere*** al prestatore del servizio di hosting interessato di ***rimuovere l'elemento o gli elementi in questione o di disabilitarne l'accesso, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a farlo volontariamente***.	dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche ***inviare*** al prestatore del servizio di hosting interessato ***una notifica*** di ***tali contenuti manifestamente illegali***.

Or. en

Emendamento 470
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti ***delle vittime***, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere ***le vittime***, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico***, utilizzando gli indicatori corrispondenti***. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato ***di rimuovere l'***elemento o ***gli*** elementi in questione ***o di disabilitarne l'accesso***, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a farlo volontariamente.	(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti ***dei sopravvissuti***, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere ***i sopravvissuti***, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato ***dell'***elemento o ***degli*** elementi in questione, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a farlo volontariamente.

Or. en

Emendamento 471
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE cooperi con i portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione e permetta agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti.	(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online***, comprese le iniziative di successo e le buone pratiche relative alla ricerca proattiva di materiale pedopornografico online, alle tendenze nella sua creazione e monetizzazione, nonché alla prevenzione, all'individuazione e alla mitigazione volontarie degli abusi sessuali online sui minori***. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE cooperi con i portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione e permetta agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti.

Or. en

Emendamento 472
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE	(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE

dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE cooperi con i portatori di interessi ***sia all'interno che all'esterno dell'Unione*** e permetta agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti.	dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online***, inclusi gli insegnamenti tratti dalla prevenzione e dalle campagne di sensibilizzazione***. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE cooperi con i portatori di interessi e permetta agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti ***sulla creazione di esperienze digitali sicure per i minori e sulla promozione della loro responsabilizzazione e partecipazione attiva all'ambiente digitale***.

Or. en

Emendamento 473
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Il trattamento e la memorizzazione di determinati dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti del Centro dell'UE a norma del presente regolamento. Onde garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti, il Centro dell'UE dovrebbe trattare e memorizzare dati personali solo se strettamente necessario per le finalità specificate nel presente regolamento. Dovrebbe farlo in modo sicuro e limitare la memorizzazione a quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.	(68) Il trattamento e la memorizzazione di determinati dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti del Centro dell'UE a norma del presente regolamento. Onde garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti, il Centro dell'UE dovrebbe trattare e memorizzare dati personali solo se strettamente necessario per le finalità specificate nel presente regolamento. Dovrebbe farlo in modo sicuro***, usare una cifratura secondo lo stato dell'arte*** e limitare la memorizzazione a quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. ***Dovrebbe garantire una protezione adeguata delle sue infrastrutture e attuare un controllo dell'accesso alle strutture, controllo***

	dell'archiviazione, controllo degli utenti, controllo dell'inserimento di dati, controllo dell'accesso ai dati, controllo delle comunicazioni, controllo degli input, controllo del trasporto, procedure per i profili del personale, procedure per gli incidenti e il ripristino, oltre a garantire l'affidabilità e l'integrità delle sue banche dati.

Or. en

Emendamento 474
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) Per l'adempimento efficace e efficiente dei suoi compiti, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare strettamente ai fini della segnalazione di materiale pedopornografico con le autorità coordinatrici***, *Europol*** e le organizzazioni partner pertinenti, come il Centro nazionale statunitense per minori scomparsi e sfruttati (US National Centre for Missing and Exploited Children - NCMEC) o la rete di hotline dell'Associazione internazionale delle linee telefoniche di emergenza per internet (International Association of Internet Hotlines - INHOPE), nei limiti stabiliti dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici che ne disciplinano le rispettive attività. Per facilitare la cooperazione è opportuno adottare le disposizioni necessarie, tra cui la designazione di funzionari di contatto da parte delle autorità coordinatrici e la ***conclusione*** di ***protocolli d'intesa*** con Europol e, se del caso, con una o più organizzazioni partner pertinenti.	(69) Per l'adempimento efficace e efficiente dei suoi compiti, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare strettamente ai fini della segnalazione di materiale pedopornografico con le autorità coordinatrici e le organizzazioni partner pertinenti, come il Centro nazionale statunitense per minori scomparsi e sfruttati (US National Centre for Missing and Exploited Children - NCMEC) o la rete di hotline dell'Associazione internazionale delle linee telefoniche di emergenza per internet (International Association of Internet Hotlines - INHOPE), nei limiti stabiliti dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici che ne disciplinano le rispettive attività. Per facilitare la cooperazione è opportuno adottare le disposizioni necessarie, tra cui la designazione di funzionari di contatto da parte delle autorità coordinatrici e la ***definizione*** di ***modalità di lavoro*** con Europol e, se del caso, con una o più organizzazioni partner pertinenti.

Or. en

Emendamento 475
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(69 bis) Onde rafforzare le misure di prevenzione, il Centro dell'UE coopera con le pertinenti autorità nazionali per identificare eventuali nuovi modelli riguardo al materiale pedopornografico, oltre a elaborare e diffondere contenuti per la sensibilizzazione in merito all'abuso sessuale di minori e alla sua prevenzione.

Or. en

Emendamento 476
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 69 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(69 ter) Per impiegare al meglio le conoscenze dei sopravvissuti, il Centro dell'UE consulta le organizzazioni delle vittime e le linee di assistenza telefonica per istituire e migliorare meccanismi di sostegno per le vittime nonché analizzare le nuove forme di abusi sessuali online.

Or. en

Emendamento 477
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller, Yana Toom

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione efficace con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione.	(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. ***Tale ruolo delle hotline dovrebbe essere rafforzato ed esse dovrebbero continuare a facilitare tale lotta. Ciascuno Stato membro dovrebbe garantire che nel suo territorio operi almeno una hotline ufficiale.*** Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione efficace con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione. ***La segnalazione pubblica in forma anonima è fondamentale per combattere l'abuso sessuale sui minori e le hotline hanno creato una rete mondiale e procedure per l'identificazione e la rimozione dell'abuso sessuale sui minori. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il pubblico abbia la possibilità di segnalare in forma anonima il materiale pedopornografico e le attività di sfruttamento sessuale di minori alle hotline specializzate nella lotta contro il materiale pedopornografico online e salvaguardano il ruolo di tali hotline nella segnalazione pubblica in forma anonima. La promozione delle hotline da parte del Centro dell'UE e delle autorità coordinatrici attraverso i sistemi di istruzione degli Stati membri è di grande importanza al fine di educare i giovani e raggiungere potenziali vittime. L'esperienza delle hotline e delle altre organizzazioni non governative coinvolte nella segnalazione o ricerca proattiva del materiale pedopornografico nonché le relative competenze dovrebbero aiutare il***

	Centro dell'UE e le autorità di coordinamento a progettare tecniche di prevenzione e campagne di sensibilizzazione adeguate e a mantenere aggiornate le banche dati degli indicatori.

Or. en

Emendamento 478
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) Tenuto conto del mandato di Europol e della sua esperienza nell'individuare le autorità nazionali competenti in situazioni poco chiare, e della sua banca dati di intelligence criminale che può contribuire a individuare nessi con indagini in corso in altri Stati membri, è opportuno che il Centro dell'UE cooperi strettamente con Europol, in particolare al fine di garantire la rapida individuazione delle autorità nazionali di contrasto competenti nei casi in cui ciò non sia chiaro o possa essere coinvolto più di uno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 479
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Vista la necessità di un'intensa cooperazione tra il Centro dell'UE ed Europol, è opportuno che la sede del Centro dell'UE sia ubicata in prossimità	***soppresso***

di Europol la cui sede è all'Aia, nei Paesi Bassi. La natura altamente sensibile delle segnalazioni condivise con Europol dal Centro dell'UE e requisiti tecnici quali le connessioni sicure di dati trarrebbero beneficio dalla condivisione di una medesima località fra i due organi. In tal modo, pur restando un'entità indipendente, il Centro dell'UE potrebbe fare affidamento sui servizi di supporto di Europol, in particolare quelli riguardanti la gestione delle risorse umane, le tecnologie dell'informazione (IT), compresa la sicurezza informatica, l'edificio e le comunicazioni. Condividere i servizi di supporto, anziché duplicarli creandoli ex novo, è più efficiente sotto il profilo dei costi e garantisce un servizio più professionale.

Or. en

Emendamento 480
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Vista la necessità di un'intensa cooperazione tra il Centro dell'UE ed Europol, è opportuno che la sede del Centro dell'UE sia ubicata in prossimità di Europol la cui sede è all'Aia, nei Paesi Bassi. La natura altamente sensibile delle segnalazioni condivise con Europol dal Centro dell'UE e requisiti tecnici quali le connessioni sicure di dati trarrebbero beneficio dalla condivisione di una medesima località fra i due organi. In tal modo, pur restando un'entità indipendente, il Centro dell'UE potrebbe fare affidamento sui servizi di supporto di Europol, in particolare quelli riguardanti la gestione delle risorse umane, le	***soppresso***

tecnologie dell'informazione (IT), compresa la sicurezza informatica, l'edificio e le comunicazioni. Condividere i servizi di supporto, anziché duplicarli creandoli ex novo, è più efficiente sotto il profilo dei costi e garantisce un servizio più professionale.

Or. en

Emendamento 481
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) ***Vista la necessità di un'intensa cooperazione tra il Centro dell'UE ed Europol,*** è opportuno che la sede del Centro dell'UE sia ***ubicata in prossimità di Europol la cui sede è all'Aia, nei Paesi Bassi***. ***La natura altamente sensibile delle segnalazioni condivise con Europol dal Centro dell'UE e requisiti tecnici quali le connessioni sicure di dati trarrebbero beneficio dalla condivisione di una medesima località fra i due organi. In tal modo, pur restando un'entità indipendente, il Centro dell'UE potrebbe fare affidamento sui servizi di supporto di Europol, in particolare quelli riguardanti la gestione delle risorse umane, le tecnologie dell'informazione (IT), compresa la sicurezza informatica, l'edificio e le comunicazioni. Condividere i servizi di supporto, anziché duplicarli creandoli ex novo, è più efficiente sotto il profilo dei costi e garantisce un servizio più professionale.***	(72) È opportuno che la sede del Centro dell'UE sia ***decisa sulla base di criteri oggettivi fra il Parlamento e il Consiglio in una procedura legislativa ordinaria***.

Or. en

Emendamento 482

Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) ***Vista la necessità di un'intensa cooperazione tra*** il Centro dell'UE ***ed Europol, è opportuno che la*** sede ***del Centro dell'UE sia ubicata in prossimità di Europol la cui sede è all'Aia, nei Paesi Bassi***. ***La natura altamente sensibile delle segnalazioni condivise con Europol dal Centro dell'UE e requisiti tecnici quali le connessioni sicure di dati trarrebbero beneficio dalla condivisione*** di ***una medesima località fra i due organi. In tal modo, pur restando un'entità indipendente, il Centro dell'UE potrebbe fare affidamento sui servizi di supporto di Europol, in particolare quelli riguardanti la gestione delle risorse umane, le tecnologie dell'informazione (IT), compresa la sicurezza informatica, l'edificio e le comunicazioni***. ***Condividere i servizi di supporto, anziché duplicarli creandoli ex novo, è più efficiente sotto il profilo dei costi e garantisce un servizio più professionale.***	(72) Il Centro dell'UE ***dovrebbe concludere un accordo relativo alla*** sede ***con lo Stato membro ospitante in maniera tempestiva prima di diventare operativo***. ***Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la scelta dell'ubicazione della sede dovrebbe essere effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria ed essere conforme ai criteri*** di ***cui al presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 483
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(72 bis) Dato che una quantità considerevole di materiale pedopornografico online nel mercato interno è prodotta in paesi terzi, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare con i servizi competenti nei consessi internazionali

pertinenti al fine di prevenire gli abusi sessuali su minori a livello mondiale.

Or. en

Emendamento 484
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Tenuto conto della necessità di dotarsi di competenze tecniche per svolgere i suoi compiti***, in particolare quello di fornire un elenco di tecnologie da usarsi per la rilevazione***, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato tecnologico composto da esperti con funzioni consultive. ***Il comitato tecnologico può in particolare prestare consulenza per sostenere il lavoro del Centro dell'UE, nell'ambito del suo mandato, per quanto riguarda le materie relative alla rilevazione di casi di abuso sessuale su minori online e per aiutarlo a contribuire a un elevato livello di norme tecniche e di garanzie nella tecnologia di rilevazione.***	(74) Tenuto conto della necessità di dotarsi di competenze tecniche per svolgere i suoi compiti, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato tecnologico composto da esperti con funzioni consultive.

Or. en

Emendamento 485
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Tenuto conto della necessità di dotarsi di competenze tecniche per svolgere i suoi compiti, in particolare quello di fornire un elenco di tecnologie da	(74) Tenuto conto della necessità di dotarsi di competenze tecniche per svolgere i suoi compiti, in particolare quello di fornire un elenco di tecnologie da

usarsi per la rilevazione, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato tecnologico composto da esperti con funzioni consultive. Il comitato tecnologico può in particolare prestare consulenza per sostenere il lavoro del Centro dell'UE, nell'ambito del suo mandato, per quanto riguarda le materie relative alla rilevazione di casi di abuso sessuale su minori online e per aiutarlo a contribuire a un elevato livello di norme tecniche e di garanzie nella tecnologia di rilevazione.	usarsi per la rilevazione, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato tecnologico composto da esperti con funzioni consultive. Il comitato tecnologico può in particolare prestare consulenza per sostenere il lavoro del Centro dell'UE, nell'ambito del suo mandato, per quanto riguarda le materie relative alla rilevazione di casi di abuso sessuale su minori online e per aiutarlo a contribuire a un elevato livello di norme tecniche e di garanzie nella tecnologia di rilevazione ***nonché all'evoluzione di tali tecnologie e allo sviluppo di nuove***.

Or. en

Emendamento 486
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Tenuto conto della necessità di dotarsi di competenze tecniche per svolgere i suoi compiti, in particolare quello di fornire un elenco di tecnologie da usarsi per la rilevazione, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato tecnologico composto da esperti con funzioni consultive. Il comitato tecnologico può in particolare prestare consulenza per sostenere il lavoro del Centro dell'UE, nell'ambito del suo mandato, per quanto riguarda le materie relative alla rilevazione di casi di abuso sessuale su minori online e per aiutarlo a contribuire a un elevato livello di norme tecniche e di garanzie nella tecnologia di rilevazione.	(74) Tenuto conto della necessità di dotarsi di competenze tecniche per svolgere i suoi compiti, in particolare quello di fornire un elenco di tecnologie da usarsi per la rilevazione, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato tecnologico composto da esperti con funzioni consultive. Il comitato tecnologico può in particolare prestare consulenza per sostenere il lavoro del Centro dell'UE, nell'ambito del suo mandato, per quanto riguarda le materie relative alla rilevazione ***e alla prevenzione*** di casi di abuso sessuale su minori online e per aiutarlo a contribuire a un elevato livello di norme tecniche e di garanzie nella tecnologia di rilevazione.

Or. en

Emendamento 487

Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(74 bis) Il comitato tecnologico potrebbe pertanto istituire una certificazione per le tecnologie, che i prestatori di servizi online potrebbero utilizzare per rilevare materiale pedopornografico su sua richiesta.

Or. en

Emendamento 488
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 489
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.	(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.

Or. en

Emendamento 490
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una	(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una

valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta di dati ***anonimizzati e*** non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.	valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta di dati non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.

Or. en

Motivazione

I dati non personali non possono essere anonimizzati e neppure può esserlo la raccolta di dati non personali.

Emendamento 491
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Nell'interesse della buona governance e sulla base delle statistiche e delle informazioni raccolte e dei meccanismi di trasparenza previsti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento entro ***cinque*** anni dalla data della sua entrata in vigore e successivamente ogni ***cinque*** anni.	(76) Nell'interesse della buona governance e sulla base delle statistiche e delle informazioni raccolte e dei meccanismi di trasparenza previsti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento entro ***due*** anni dalla data della sua entrata in vigore e successivamente ogni ***due*** anni.

Or. en

Emendamento 492
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) La valutazione dovrebbe essere basata sui criteri di efficienza, necessità, efficacia, proporzionalità, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione. Dovrebbe valutare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal presente regolamento***, tra cui l'efficacia delle misure volte a migliorare la rilevazione, la segnalazione e la rimozione del materiale pedopornografico online, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia e le conseguenze sui diritti fondamentali potenzialmente interessati, sulla libertà d'impresa, sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali***. ***La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi.***	(77) La valutazione dovrebbe essere basata sui criteri di efficienza, necessità, efficacia, proporzionalità, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione. Dovrebbe valutare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Tutti gli elementi del regolamento dovrebbero essere valutati.

Emendamento 493
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio[45] prevede una soluzione temporanea per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte di determinati prestatori di servizi di	(78) Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio[45] prevede una soluzione temporanea per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte di determinati prestatori di servizi di

comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in attesa della preparazione e adozione di un quadro giuridico a lungo termine. Il presente regolamento costituisce tale quadro giuridico a lungo termine. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2021/1232.

[45] Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41).

comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e*** accessibili al pubblico ai fini della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in attesa della preparazione e adozione di un quadro giuridico a lungo termine. Il presente regolamento costituisce tale quadro giuridico a lungo termine. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2021/1232.

[45] Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41).

Or. en

Emendamento 494
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online ***nel*** mercato interno.	Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online ***al fine di contribuire al corretto funzionamento del*** mercato interno ***e di creare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che agevoli l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti nella Carta siano tutelati in modo efficace***.

Or. en

Motivazione

In linea con la DSA.

Emendamento 495
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso ***improprio*** dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online ***nel*** mercato interno.	Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online ***al fine di contribuire al corretto funzionamento del*** mercato interno ***e di creare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ove i diritti fondamentali sanciti nella Carta siano tutelati in modo efficace***.

Or. en

Emendamento 496
Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Yana Toom, Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Svenja Hahn, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online nel mercato interno.	Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online nel mercato interno ***da parte di persone sospettate di essere coinvolte in abusi sessuali su minori e di persone a cui è stato vietato esercitare attività che coinvolgano minori***.

Or. en

Emendamento 497
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online nel mercato interno.	Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per ***prevenire e*** contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 498
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per contrastare l'uso ***improprio*** dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online nel mercato interno.	Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per ***prevenire e*** contrastare l'uso dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 499
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di rilevare	b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di rilevare

e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;	e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online ***laddove vi sia un motivo ragionevole per sospettare tale comportamento illecito***;

Or. en

Emendamento 500
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;	b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero e accessibili al pubblico*** di rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online ***in casi specifici***;

Or. en

Emendamento 501
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di ***rilevare e*** segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;	b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** di segnalare i casi di abuso sessuale su minori online ***e di cooperare con il Centro dell'UE***;

Or. en

Emendamento 502
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;	b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** di rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 503
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Birgit Sippel, Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;	b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** di rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 504
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) obblighi a carico dei prestatori di	b) obblighi a carico dei prestatori di

servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di ***rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online***;	servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di ***cooperare con il Centro dell'UE***;

Or. en

Emendamento 505
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi o di disabilitarne l'accesso;	c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale pedopornografico ***noto*** dai loro servizi o di disabilitarne l'accesso;

Or. en

Motivazione

In caso di prestatori di servizi di hosting o di servizi di accesso a internet, l'obbligo giuridico di rimuovere i contenuti o disabilitarne l'accesso deve riguardare solo materiale pedopornografico noto e confermato, al fine di evitare falsi positivi e tutelare i diritti fondamentali e la sfera privata delle persone.

Emendamento 506
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi ***o di disabilitarne l'accesso***;	c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi;

Or. en

Emendamento 507
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi ***o di disabilitarne l'accesso***;	c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi;

Or. en

Emendamento 508
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi ***o di disabilitarne l'accesso***;	c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi;

Or. en

Emendamento 509
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale	c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale

pedopornografico dai loro servizi ***o di disabilitarne l'accesso***;	pedopornografico ***noto*** dai loro servizi;

Or. en

Emendamento 510
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) obblighi a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet di disabilitare l'accesso al materiale pedopornografico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 511
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) obblighi a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet di disabilitare l'accesso al materiale pedopornografico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 512
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) obblighi a carico dei prestatori di	***soppresso***

servizi di accesso a internet di disabilitare l'accesso al materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 513
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) obblighi a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet di disabilitare l'accesso al materiale pedopornografico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 514
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) obblighi a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet di disabilitare l'accesso al materiale pedopornografico;	d) obblighi a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet di disabilitare l'accesso al materiale pedopornografico ***noto***;

Or. en

Emendamento 515
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) obblighi a carico dei prestatori di motori di ricerca online e di qualsiasi altro sistema di intelligenza artificiale di rimuovere o disabilitare, o entrambi, elementi specifici di materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 516
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) obblighi a carico dei prestatori di motori di ricerca online di escludere dai risultati i siti web in cui sia stata determinata la presenza di materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 517
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e il funzionamento delle autorità competenti degli Stati membri***, il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dall'articolo 40 ("Centro dell'UE") e la cooperazione e la***	e) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e il funzionamento delle autorità competenti degli Stati membri***;***

trasparenza.

Or. en

Motivazione

Il Centro dell'UE è stato spostato in una lettera distinta.

Emendamento 518
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) norme sulla designazione, il funzionamento, la cooperazione, la trasparenza e i poteri del Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dall'articolo 40 ("Centro dell'UE");

Or. en

Emendamento 519
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) obblighi a carico dei prestatori di giochi online.

Or. en

Emendamento 520
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento si applica solo ai servizi normalmente prestati dietro retribuzione.

Or. en

Motivazione

In linea con la base giuridica del mercato interno, le definizioni di servizi di hosting (articolo 3, lettere g) e a) del regolamento (UE) 2022/2065, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535), e di servizi di comunicazione (articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2018/1972) si limitano ai servizi normalmente prestati dietro retribuzione. Per ragioni di certezza del diritto e di prevedibilità, ciò dovrebbe essere indicato espressamente nel presente regolamento.

Emendamento 521
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il presente regolamento non si applica alle comunicazioni audio.

Or. en

Emendamento 522
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) ***…/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali*** (normativa sui servizi digitali) ***e che modifica la direttiva***	b) direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) ***2022/2065*** (normativa sui servizi digitali);

2000/31/CE];

Or. en

Emendamento 523
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;

Or. en

Emendamento 524
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) regolamento (UE) 2016/679, direttiva (UE) 2016/680, regolamento (UE) 2018/1725 e***, fatto salvo il paragrafo 4,*** direttiva 2002/58/CE.	d) regolamento (UE) 2016/679, direttiva (UE) 2016/680, regolamento (UE) 2018/1725 e direttiva 2002/58/CE.

Or. en

Emendamento 525
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) regolamento (UE) 2016/679,	d) regolamento (UE) 2016/679,

direttiva (UE) 2016/680, regolamento (UE) 2018/1725 e***, fatto salvo il paragrafo 4,*** direttiva 2002/58/CE.	direttiva (UE) 2016/680, regolamento (UE) 2018/1725 e direttiva 2002/58/CE.

Or. en

Emendamento 526
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) regolamento (UE) 2016/679, direttiva (UE) 2016/680, regolamento (UE) 2018/1725 e***, fatto salvo il paragrafo 4,*** direttiva 2002/58/CE.	d) regolamento (UE) 2016/679, direttiva (UE) 2016/680, regolamento (UE) 2018/1725 e direttiva 2002/58/CE.

Or. en

Emendamento 527
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

Or. en

Emendamento 528
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);

Or. en

Emendamento 529
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) regolamento (UE) …/… che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale);

Or. en

Emendamento 530
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

3 bis. Nessuna disposizione del presente regolamento viene interpretata come intesa a vietare, limitare o compromettere, anche de facto, la prestazione o l'uso di servizi cifrati, anche da punto a punto. I prestatori, in particolare, non sono scoraggiati né è loro proibito offrire servizi cifrati da punto a punto e la prestazione di tali servizi non è resa, neppure de facto, insostenibile dal punto di vista finanziario o impossibile.

Or. en

Emendamento 531
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 TUE e si applica facendo salvi i principi fondamentali relativi alla vita privata e familiare e alla libertà di espressione e informazione.

Or. en

Emendamento 532
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel, Theresa Bielowski, Tiemo Wölken, Marina Kaljurand

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente regolamento non vieta né limita o compromette la cifratura da punto a punto, né vieta ai prestatori di servizi della società dell'informazione di

prestare i loro servizi applicando la cifratura da punto a punto, e non è interpretato in tal senso.

Or. en

Emendamento 533
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il presente regolamento fa salve le norme in materia di segreto professionale previste dal diritto nazionale, quali le norme sulla protezione delle comunicazioni professionali, tra i medici e i pazienti, tra i giornalisti e le loro fonti o tra gli avvocati e i loro clienti, in particolare poiché la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti è fondamentale per garantire l'effettivo esercizio dei diritti della difesa quale componente essenziale del diritto a un equo processo.

Or. en

Emendamento 534
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel, Theresa Bielowski, Tiemo Wölken, Marina Kaljurand, Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il presente regolamento non compromette il divieto di sorveglianza generale ai sensi del diritto dell'Unione e non introduce obblighi di conservazione generale dei dati, né è interpretato in tal senso.

Or. en

Emendamento 535
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Nessuna disposizione del presente regolamento è interpretata come intesa a vietare o indebolire la cifratura da punto a punto.

Or. en

Emendamento 536
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Il presente regolamento non fornisce una base legale per il trattamento dei dati personali al solo fine della rilevazione dei casi di abuso sessuale su minore su base volontaria.

Or. en

Emendamento 537
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente regolamento limita l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e	***soppresso***

all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE nella misura necessaria all'esecuzione degli ordini di rilevazione emessi in conformità del capo II, sezione 2, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 538
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente regolamento limita l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE nella misura necessaria all'esecuzione ***degli ordini*** di rilevazione emessi in conformità del capo II, sezione 2, del presente regolamento.	4. Il presente regolamento limita l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE ***con il solo obiettivo di consentire ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali nei limiti di quanto rigorosamente necessario a rilevare e segnalare materiale pedopornografico e a rimuovere tale materiale presente nei loro servizi,*** nella misura necessaria all'esecuzione ***dei mandati*** di rilevazione emessi in conformità del capo II, sezione 2, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 539
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente regolamento limita l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE nella misura necessaria ***all'esecuzione degli ordini*** di rilevazione ***emessi*** in conformità del capo II, sezione 2, del presente regolamento.	4. Il presente regolamento limita l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE ***con il solo obiettivo di consentire al prestatore di servizi di hosting, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero o di un sistema di intelligenza artificiale di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali*** nella misura ***rigorosamente*** necessaria ***a rilevare e segnalare materiale pedopornografico e a rimuovere tale materiale presente nei loro servizi, in seguito a un mandato*** di rilevazione ***emesso*** in conformità del capo II, sezione 2, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 540
Charlie Weimers, Cristian Terheş, Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Al fine di garantire i diritti fondamentali sanciti nelle carte dei diritti umani dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, le fondamenta della nostra società democratica e lo Stato di diritto, deve essere rispettato il diritto dei cittadini alla vita privata e alla corrispondenza privata. Pertanto, gli ordini di rilevazione possono essere emessi solo nei confronti di persone sospettate di attività criminale. Non è ammesso un monitoraggio generale dei comuni cittadini rispettosi della legge e degli utenti di messaggi privati dei servizi di comunicazione interpersonale.

Or. en

Motivazione

I diritti umani offline si applicano anche online, come affermato nella risoluzione A/HRC/RES/20/8 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Emendamento 541
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il presente regolamento non si applica alle comunicazioni audio.

Or. en

Emendamento 542
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il presente regolamento non si applica alle comunicazioni audio.

Or. en

Emendamento 543
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Il presente regolamento non si applica alle comunicazioni tramite testi.

Or. en

Emendamento 544
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "servizio di hosting": il servizio ***della società dell'informazione*** definito all'articolo ***2***, lettera ***f)***, terzo trattino, del regolamento (UE) ***…/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali*** (normativa sui servizi digitali) ***e che modifica la direttiva 2000/2/CE]***;	a) "servizio di hosting": il servizio ***di hosting*** definito all'articolo ***3***, lettera ***g)***, terzo trattino, del regolamento (UE) ***2022/2065*** (normativa sui servizi digitali);

Or. en

Motivazione

Il riferimento corretto è articolo 3, lettera g), terzo trattino.